



Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020

GUIDA SINDACALE



Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020

GUIDA SINDACALE



Con il sostegno finanziario della Commissione europea

CONFEDERATION
SYNDICAT
EUROPEAN
TRADE UNION

Indice

Sezione 1 - Introduzione	5
Premessa – Luca Visentini, Segretario confederale CES	6
Come usare il Manuale	7
I Fondi strutturali e di investimento europei e la strategia CES	8
– Claude Denagtergal, Consulente CES	
Sezione 2 – I Fondi SIE e i sindacati	10
A. I Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 in breve	11
Cosa sono i Fondi SIE?	11
Come sono finanziate le varie regioni?	12
Come vengono utilizzati i fondi?	13
Per cosa possono essere utilizzati i Fondi?	14
Il Fondo sociale europeo	15
B. Il Comitato FSE e il “Dialogo strutturato”	17
C. Partenariato, CCEP, ruolo dei sindacati	18
Sezione 3 - Esempi di progetti di sindacati riguardo all'utilizzo dell'FSE	21
Esempio di progetto - Romania	22
Esempio di progetto - Polonia	25
Esempio di progetto - Germania	27
Esempio di progetto - Spagna	29
Allegato	31
Codice di condotta europeo sul partenariato	32
Regolamento FSE	55

Scritto e redatto da:
Claude Denagtergal, CES e Ruairi Fitzgerald, CES

Sezione 1

INTRODUZIONE

PREMESSA	6
<i>- Luca Visentini, Segretario confederale CES</i>	
Come usare il Manuale.....	7
I Fondi strutturali e di investimento europei e la strategia CES	
<i>- Claude Denagtergal, Consulente CES.....</i>	8



Sezione 1 - Introduzione

Premessa – Luca Visentini, Segretario confederale CES

I principi della coesione e della solidarietà sono scritti nel Trattato e costituiscono due dei più importanti pilastri per l'integrazione dei popoli e dei territori.

Il trattato di Lisbona ribadisce questi principi e dispone, all'articolo 174, che *“per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale”*. In particolare, il trattato sottolinea che *“l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite”*.

Le politiche strutturali dell'Unione europea intendono contribuire a ridurre il divario fra le regioni e promuovere una società contraddistinta da piena occupazione, pari opportunità, integrazione e coesione sociali nell'Unione: quindi, più in generale, il modello sociale europeo.

Oltre a questo, la politica di coesione dell'UE, e in particolare i Fondi strutturali e di investimento europei, devono sostenere l'attuazione di qualsiasi programma d'investimento per una ripresa dell'economia UE e per creare posti di lavoro di qualità all'interno dell'UE.

Il principio del partenariato implica il pieno coinvolgimento delle parti sociali nella gestione dei Fondi strutturali tramite una reale consultazione.

Per la CES, il principio del partenariato è fondamentale per garantire il corretto funzionamento delle misure dei Fondi strutturali. Deve essere perseguita la creazione di partenariati di qualità, che coinvolgano le parti sociali in ogni fase di intervento dei fondi.

A seguito dell'adozione dei nuovi regolamenti e del codice di condotta europeo sul partenariato, la segreteria della CES ha lanciato un progetto su *“sindacati e coesione economica e sociale”*.

Il progetto mirava a garantire, al tempo stesso:

- ▶ il totale coinvolgimento di parti sociali/sindacati a livello UE, nazionale e regionale nell'FSE, FESR e nel Fondo di coesione;
- ▶ il totale coinvolgimento di parti sociali/sindacati in tutte le fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dell'utilizzo dei Fondi strutturali;
- ▶ il pieno accesso delle parti sociali ai progetti dei Fondi strutturali e alle attività di sviluppo delle capacità, in particolare per quanto attiene agli obiettivi Europa 2020;
- ▶ attuazione e sviluppo dei partenariati EURES transfrontalieri.

La metodologia prevedeva l'organizzazione di cinque seminari decentrati (a Varsavia, Barcellona, Helsinki, Roma e Berlino) e una conferenza finale a Bruxelles il 6 novembre 2014 per trarre le conclusioni dei seminari e definire azioni e linee guida successive, nonché per aggiornare la *“CES Guide for trade union representatives for the implementation of partnerships and the use of Structural Funds”* (*“Guida CES ai rappresentanti sindacali per l'attuazione dei partenariati e l'utilizzo dei Fondi strutturali”*).

Il manuale intende assistere i rappresentanti sindacali impegnati nei vari comitati, nonché nei processi di negoziazione e monitoraggio previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei.

Come usare il Manuale

Il presente manuale intende fornire ai sindacalisti una risorsa completa riguardo a due aspetti:

1. il loro ruolo nella gestione e nell'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
1. l'utilizzo dei fondi SIE per sostenere la loro attività sindacale.

I fondi sono spiegati in termini generali, con un'attenzione specifica rivolta all'FSE, in quanto di particolare rilevanza per l'attività dei sindacati in materia di istruzione e formazione. I vari aspetti tecnici sono delineati e collegati alla politica UE complessiva promossa dall'utilizzo dei fondi UE.

Riguardo alla gestione e all'utilizzo dei Fondi strutturali, la guida spiega taluni aspetti del **codice di condotta europeo sul partenariato** (CCEP), che rappresenta una novità per il periodo di finanziamento 2014-2020. Questo atto delegato codifica il principio del partenariato, riconosciuto ormai da tempo come elemento rilevante nella politica di coesione.

Oltre alla presente guida, la CES ha organizzato una serie di seminari regionali, con l'obiettivo di promuovere la partecipazione dei sindacati alla gestione e all'utilizzo dei Fondi strutturali. Questi seminari sono finalizzati alla condivisione delle esperienze fra colleghi sindacali dei vari Stati membri; abbiamo, quindi, selezionato alcuni esempi di progetti sindacali che fanno uso dei Fondi strutturali.

L'utilizzo efficiente dei Fondi strutturali si basa su una partecipazione attiva e informata da parte dei sindacati. Pertanto, la presente guida delinea il modo in cui, tramite consessi quali il comitato FSE e il dialogo strutturato, trasmettere le esperienze positive e negative della partecipazione sindacale alla Commissione europea.

È risaputo che i fondi europei hanno un elevato contenuto tecnico. La guida si impegna a spiegare gli aspetti più rilevanti per fornire un quadro globale di come i fondi vengano progettati, oltre all'interazione che i sindacalisti possono avere a livello europeo, nazionale e regionale con i Fondi strutturali e di investimento europei. Se si desidera approfondire i vari aspetti dei fondi UE, è possibile utilizzare i link indicati nelle varie sezioni della guida.

Infine, la programmazione si svolge all'inizio del periodo 2014-2020, ma il coinvolgimento dei sindacati sarà continuo tramite comitati di controllo, comitato FSE, dialogo strutturato e, aspetto importante, tramite l'utilizzo di fondi per progetti sindacali. Vi invitiamo quindi a fare pressione per un coinvolgimento attivo in tutti questi aspetti dei Fondi SIE, affinché le conoscenze e le esperienze dei sindacati possano valorizzare al massimo la coesione economica e sociale in tutte le regioni dell'UE.



I Fondi strutturali e di investimento europei e la strategia CES

– *Claude Denagtergal, Consulente CES*

La politica di coesione dell'UE è essenziale per favorire crescita sostenibile e occupazione di qualità. Il nuovo **regolamento**, approvato di recente, riguardo ai Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020 ha rafforzato le priorità assolute dell'UE collegate a tali obiettivi, fra cui (in particolare per il Fondo sociale europeo) occupazione, mobilità equa, lotta contro la povertà, inclusione sociale, istruzione e formazione. I nuovi principi della concentrazione tematica e l'attenzione rivolta ai risultati delle spese hanno tracciato una linea positiva per l'utilizzo futuro delle risorse europee nell'attuale crisi economica.

All'FSE sono stati assegnati nuovi compiti, come l'Iniziativa per l'occupazione giovanile, l'Alleanza europea per l'apprendistato, il nuovo Fondo per la lotta alla povertà, e la Rete EURES riformata per l'occupazione nell'UE.

Nuovi programmi sono stati lanciati, oppure riformati e rafforzati: in particolare, Erasmus+, il rinnovato Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale.

Il principio del partenariato è stato chiaramente sancito, nonché rafforzato ed esteso tramite l'adozione del **codice di condotta europeo sul partenariato**, che disciplina la partecipazione di autorità locali, parti sociali e altri interlocutori in tutte le fasi di programmazione, attuazione e monitoraggio dei Fondi strutturali.

Si tratta di un importante successo delle parti sociali e in particolare della CES.

Tuttavia, alcuni elementi negativi preoccupano la CES. L'importo complessivo del bilancio UE è stato ridotto, nonché la dotazione FSE, e sono state introdotte le cosiddette *condizionalità macroeconomiche* nonostante gli sforzi compiuti dal Parlamento europeo con il sostegno della CES. Queste misure possono portare alla sospensione dei fondi in caso di squilibrio macroeconomico nazionale o di eccessivo disavanzo di bilancio.

Inoltre, nel principio del partenariato non rientrano tutti i fondi al di fuori del regolamento per i Fondi strutturali e di investimento europei. E si aggiunga che il codice di condotta europeo sul partenariato non viene pienamente attuato e rispettato da tutti gli Stati membri. Il punto positivo è che il Parlamento europeo condurrà una revisione di medio periodo del bilancio UE, presumibilmente nel 2016.



In questo scenario, la CES si impegna a:

- ▶ monitorare la realizzazione delle priorità assolute per la crescita sostenibile e l'occupazione nell'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché garantire che tali fondi e, più in generale, il bilancio UE contribuiscano alla politica UE per gli investimenti;
- ▶ monitorare l'utilizzo dell'FSE, in particolare all'interno del Comitato FSE, per far sì che le priorità sociali e i nuovi compiti assegnati al fondo siano definiti e attuati in modo appropriato, con il coinvolgimento delle parti sociali;
- ▶ monitorare l'utilizzo di tutti gli altri fondi nel bilancio UE e garantire che qualsiasi utilizzo sia in linea con le priorità citate in precedenza, anche introducendo forme di dialogo strutturato, assicurando l'efficace e adeguata partecipazione delle parti sociali;
- ▶ garantire che il principio del partenariato e il codice di condotta europeo sul partenariato vengano utilizzati e attuati in modo appropriato, coinvolgendo le parti sociali in tutti i livelli di gestione dei fondi;
- ▶ influenzare la revisione di medio periodo del bilancio UE nel 2016, al fine di correggere le carenze incontrate al lancio del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e di migliorare i capitoli più sensibili e socialmente rilevanti del bilancio UE;
- ▶ sostenere i propri affiliati nel potenziare lo sviluppo delle capacità, in termini di migliore partecipazione alle decisioni strategiche riguardo a tutti i fondi UE e di miglior accesso all'utilizzo dei fondi, in particolare per l'FSE.

Oltre a queste priorità, la CES valuta positivamente tutte le iniziative destinate a migliorare la coesione economica e sociale, nonché la cooperazione transfrontaliera, sia a livello regionale che locale.

La CES sostiene, pertanto, le strategie macroregionali dell'UE (macroregioni baltica, danubiana, adriatico-ionica e alpina), potenziando la dimensione sociale e rafforzando le reti sindacali e il coinvolgimento delle parti sociali in tali strategie.

Inoltre, la CES sostiene tutte le reti sindacali attive a livello regionale, locale, transfrontaliero e interregionale, come i CSI (Consigli sindacali interregionali), la rete ECTUN (Rete dei sindacati delle capitali europee) e i partenariati EURES transfrontalieri all'interno della rete EURES.

Sezione 2

I FONDI SIE E I SINDACATI

A. I Fondi strutturali e di investimento europei	
2014-2020 in breve.....	11
Cosa sono i Fondi SIE?.....	11
Come sono finanziate le varie regioni?	12
Come vengono utilizzati i fondi?	13
Per cosa possono essere utilizzati i fondi?	14
Il Fondo sociale europeo	15
B. Il Comitato FSE e il “Dialogo strutturato”.....	17
C. Partenariato, CCEP, ruolo dei sindacati.....	18


I FONDI SIE E I SINDACATI

A. I Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 in breve

La presente sottosezione è incentrata sulle modalità di elaborazione dei Fondi SIE e fornisce sia il quadro generale che un'osservazione più specifica su taluni aspetti tecnici all'interno dei singoli fondi.

Cosa sono i Fondi SIE?

Cinque fondi principali che operano insieme per sostenere lo sviluppo economico in tutti i paesi dell'UE, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020:



Insieme, questi fondi formano i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), disciplinati da un regolamento comune, il **regolamento sulle disposizioni comuni**. Alcuni fondi, inoltre, hanno il loro proprio regolamento distinto, che stabilisce ulteriori regole. Questo significa che occorre una strategia comune affinché tutti i fondi possano essere utilizzati in modo complementare.

La *figura 1* mostra la ripartizione dei singoli fondi che, insieme, formano i Fondi SIE. Dal punto di vista dei sindacati, è importante concentrarsi sulla politica di coesione (Fondo di coesione, FSE, FESR) e, in particolare, l'FSE.




Figura 1 - Fondi SIE 2014 - 2020

La politica di coesione comprende tre fondi

- Il **Fondo europeo di sviluppo regionale**, utilizzato per gli investimenti destinati a ridurre gli squilibri tra regioni. I fondi possono essere utilizzati per progetti infrastrutturali di servizi di base, come i trasporti, l'energia e l'istruzione, nonché sostenere iniziative per attività economiche con potenziale di crescita, come le infrastrutture per il turismo e il sostegno a ricerca e innovazione.
- Il **Fondo sociale europeo** è destinato, nello specifico, a promuovere l'occupazione, la mobilità dei lavoratori, l'istruzione e la formazione, nonché a combattere la povertà, l'esclusione sociale e la discriminazione.
- Il **Fondo di coesione** può essere utilizzato per sostenere le reti di trasporto transeuropee e le politiche ambientali negli Stati membri con RNL (reddito nazionale lordo) inferiore al 90% della media UE.¹

Come sono finanziate le varie regioni?

Per calibrare meglio l'utilizzo di questi fondi, sono state definite 274 regioni in base alla popolazione. Ogni regione rientra in una delle tre seguenti categorie:

- regioni meno sviluppate (PIL pro capite inferiore al 75% della media UE27);
- regioni in transizione (PIL pro capite fra 75 e 90% della media UE27);
- regioni più sviluppate (PIL pro capite superiore al 90% della media UE27),





Figura 2 - Finanziamento regionale (FESR & FSE) Fonte: Commissione europea

¹ Per il periodo 2014-2020 gli Stati membri sono: Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia.

Come mostra la *figura 2*, il livello di finanziamento di ogni regione dipende dalla categoria cui appartiene, con la maggior parte delle risorse rese disponibili per le regioni meno sviluppate. Inoltre, le regole riguardanti le modalità di utilizzo dei fondi variano in funzione del tipo di regione. Per esempio, solo le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione possono utilizzare risorse FSE per lo sviluppo delle capacità delle parti sociali.



Come vengono utilizzati i fondi?

Per il periodo 2014-2020, si è cercato di semplificare il processo, pur assicurando di utilizzare i fondi in modo complementare a obiettivi e finalità dell'Unione europea. Per conseguire questo risultato, è stato creato un **Quadro strategico comune**, che riflette le aspirazioni politiche definite nella **Strategia Europa 2020**, e segnatamente una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile.

► Accordi di partenariato

Questo Quadro strategico comune funge da guida nello sviluppo di **Accordi di partenariato**, che sono preparati da ogni Stato membro di concerto con la Commissione europea. Tali accordi definiscono le priorità di ogni Stato membro per l'intero periodo di finanziamento per tutti e cinque i Fondi SIE.

La presentazione dell'accordo di partenariato è la prima fase del processo di programmazione in ogni Stato membro.

► Programmi operativi

Una volta presentato l'accordo di partenariato, uno Stato membro deve sviluppare uno o più **Programmi operativi**. Si tratta di piani regionali o nazionali, in cui gli Stati membri definiscono chiaramente le modalità di utilizzo dei fondi, identificando gli obiettivi di ogni programma e il fondo specifico da utilizzare. I Programmi operativi devono essere coerenti con gli Accordi di partenariato e richiedere lo sviluppo di obiettivi e indicatori che consentano di valutare i progressi compiuti nel realizzare le finalità perseguite.

► Autorità di gestione

Riguardo alla gestione dei Programmi operativi (PO), gli Stati membri devono designare un'**autorità di gestione** per ogni PO, oltre a un'autorità di certificazione e un'autorità di audit. L'autorità di gestione è responsabile della gestione generale del PO, compresa la selezione di progetti e azioni che devono ricevere il sostegno dei fondi. L'autorità di gestione deve anche produrre rapporti annuali e finali di attuazione, nonché accertare che le attività finanziate posseggano i requisiti per ottenere i finanziamenti.

Strategia Europa 2020

Strategia UE decennale per la crescita e l'occupazione, lanciata nel 2010. Comprende iniziative incentrate su **crescita intelligente, inclusiva e sostenibile**, con cinque obiettivi principali da conseguire entro il 2020.

1. Occupazione – tasso di occupazione del 75% per le persone di età compresa fra 20 e 64 anni
2. Ricerca e sviluppo – investire in RS il 3% del PIL UE
3. Cambiamento climatico e sostenibilità – 20% dell'energia da fonti rinnovabili, aumento del 20% dell'efficienza energetica, riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990
4. Istruzione – ridurre al di sotto del 10% il tasso di abbandono scolastico precoce; completamento di un'istruzione di terzo livello per almeno il 40% delle persone di età compresa fra 30 e 34 anni
5. Povertà ed esclusione sociale – ridurre di almeno 20 milioni il numero di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale

Per maggiori informazioni:

<http://ec.europa.eu/europe2020>

► Comitato di controllo

Infine, deve essere istituito un **Comitato di controllo** per monitorare l'attuazione del programma o dei Programmi operativi. Tale comitato deve includere, fra gli altri, parti economiche e sociali come i rappresentanti sindacali. Si riunisce almeno una volta l'anno per valutare l'attuazione del(i) programma(i) e i progressi realizzati per finalità e obiettivi predefiniti.

Per cosa possono essere utilizzati i fondi?

I Fondi SIE sono disciplinati da un regolamento comune, il [regolamento sulle disposizioni comuni \(RDC\)](#). La Commissione ha definito regole e requisiti per garantire che i fondi vengano utilizzati nel modo più efficace e armonioso possibile in tutti gli Stati membri. Pertanto, qualsiasi utilizzo dei fondi deve sostenere **obiettivi tematici**.

Nell'elaborare gli Accordi di partenariato e i Programmi operativi, gli Stati membri devono indicare obiettivi tematici, compresa la descrizione dei risultati previsti dall'utilizzo dei Fondi SIE riguardo a ogni tematica selezionata.

Ogni obiettivo tematico viene ulteriormente elaborato in una lista completa di priorità di investimento fissate nel regolamento specifico del fondo. Ad esempio, l'obiettivo tematico (10) – Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente", è ulteriormente suddiviso nel [regolamento sul Fondo sociale europeo](#) in quattro priorità di investimento, ad esempio riducendo e prevenendo l'abbandono scolastico precoce.

Per garantire coerenza, i Programmi operativi comprendono assi prioritari che corrispondono agli obiettivi tematici definiti negli Accordi di partenariato. Ogni asse prioritario deve corrispondere a un obiettivo tematico e a una o più priorità di investimento.

Le risorse disponibili per FSE, FESR e Fondo di coesione sono di 325 miliardi di euro, in base ai prezzi 2011. La cifra include 3 miliardi di euro a favore dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile. Questi tre fondi hanno due obiettivi specifici.

1. Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione (obiettivo sostenuto da tutti e tre i fondi)
2. Cooperazione territoriale europea, CTE (obiettivo sostenuto esclusivamente dal FESR)

Lo stanziamento di questi fondi relativamente a tali obiettivi è il seguente:

► 96,33% a favore degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, di cui il 52,45% destinato alle regioni meno sviluppate, il 10,24% alle regioni in transizione, il 15,67% alle regioni più sviluppate, con il 21,19% per gli Stati membri sostenuti dal Fondo di coesione.

► 2,75% a favore della CTE

Obiettivi tematici (da RDC) (Obiettivi tematici specifici FSE in grassetto):

- (1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- (2) migliorare l'accesso, l'utilizzo e la qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione (TIC);
- (3) migliorare la competitività delle piccole e medie imprese (PMI);
- (4) sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori;
- (5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- (6) preservare e proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse;
- (7) promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete
- (8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;**
- (9) promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà e ogni discriminazione;**
- (10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;**
- (11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente.**

► Cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento è l'importo massimo del sostegno finanziario che può derivare dai Fondi SIE; va dal 50%, nelle regioni più sviluppate, all'85%, per quelle meno sviluppate. Il tasso di cofinanziamento è determinato dalla Commissione all'adozione di un Programma operativo, e si applica a ogni asse prioritario di un Programma operativo.

► Iniziativa per l'occupazione giovanile

All'iniziativa per l'occupazione giovanile (IOG) sono stati stanziati 3 miliardi di euro di finanziamenti FSE per lottare contro la disoccupazione giovanile nelle regioni con percentuali superiori al 25% di giovani "non occupati né impegnati in attività di istruzione o formazione" (NEET). Gli Stati membri devono definire la programmazione IOG all'interno dei loro Accordi di partenariato e Programmi operativi. Un'azione può assumere la forma di un singolo PO, di uno specifico asse prioritario di un PO o di una parte di un asse prioritario.

Tasso di cofinanziamento a livello di ogni asse prioritario:

- 85% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri con PIL medio pro capite per il periodo 2007 - 2009 inferiore all'85% della media UE27 e per le regioni ultraperiferiche;
- l'80% per le regioni degli Stati membri con PIL pro capite utilizzato come criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 inferiore al 75% della media UE25;
- il 60% per le regioni in transizione;
- il 50 % per le regioni più sviluppate.

Il Fondo sociale europeo

Per il periodo 2014-2020, il Fondo sociale europeo ha un ruolo importante nel promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale e sostenere la mobilità dei lavoratori. Obiettivi che sono particolarmente rilevanti per chi opera nel movimento sindacale; è, quindi, fondamentale che i sindacati forniscano il loro contributo per la programmazione riguardante la modalità di utilizzo di questi fondi, nonché per impiegare queste risorse al fine di migliorare le condizioni del mercato del lavoro negli Stati membri. I sindacati rivestono un ruolo essenziale nei settori della formazione e dell'istruzione, che sono elementi centrali per l'FSE. Questa breve sezione illustra brevemente il modo in cui l'FSE può essere utilizzato, ponendo l'accento sugli aspetti più rilevanti per i sindacati.

► Priorità di investimento

Come specificato in precedenza, l'FSE ha quattro obiettivi tematici specifici che devono essere considerati nello sviluppo dell'Accordo di partenariato e dei PO. Questi sono poi ulteriormente suddivisi nelle priorità di investimento delineate di seguito:

Per l'obiettivo tematico **"Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori"**:

- (i) l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale;*
- (ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani;*
- (iii) l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative;*
- (iv) l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore;*
- (v) l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti;*
- (vi) l'invecchiamento attivo e in buona salute;*
- (vii) la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati.*

Per l'obiettivo tematico **"Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione"**:

- (i) l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità;*
- (ii) l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i rom;*
- (iii) la lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione delle pari opportunità;*
- (iv) miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;*
- (v) la promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale, al fine di facilitare l'accesso all'occupazione;*
- (vi) strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.*

Per l'obiettivo tematico **"Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente"**:

- (i) riducendo e prevenendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione;*
- (ii) migliorando la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati;*
- (iii) rafforzando la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite;*
- (iv) migliorando l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato.*

Per l'obiettivo tematico **"rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente"**:

- (i) investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance;*

Questa priorità d'investimento si applica solo negli Stati membri che possono beneficiare del sostegno del Fondo di coesione o negli Stati membri con una o più regioni NUTS di livello 2 di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

- (ii) rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.*

► Concentrazione tematica

Per sostenere l'utilizzo più efficace delle risorse FSE, gli Stati membri sono tenuti a concentrare una porzione della loro dotazione FSE su un massimo di cinque priorità di investimento. L'importo minimo della dotazione FSE che deve essere concentrato in questo modo varia in funzione della regione – 80% nelle regioni più sviluppate, 70% nelle regioni in transizione e 60% nelle regioni meno sviluppate. Pertanto, le regioni meno sviluppate sono tenute a concentrare maggiormente la loro dotazione FSE nelle priorità di investimento incluse nel [regolamento FSE](#).

Oltre alla concentrazione tematica, almeno il 20% delle risorse FSE in ogni Stato membro deve essere investito in azioni a sostegno dell'inclusione sociale e per combattere la povertà.

► Sviluppo delle capacità

Le autorità di gestione di un Programma operativo devono garantire che **“un adeguato volume delle risorse dell’FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di condivisione in rete, e al rafforzamento del dialogo sociale e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.”** Ciò si applica solo alle regioni meno sviluppate e alle regioni in transizione. Non è prevista una regola per destinare la dotazione FSE a tali attività di sviluppo delle capacità nelle regioni più sviluppate.

► Per saperne di più

Sito internet della Commissione europea sulla politica regionale – http://ec.europa.eu/regional_policy/

Sito internet della Commissione europea sull’FSE – <http://ec.europa.eu/esf/>

Regolamento sulle disposizioni comuni –

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32013R1303>

Regolamento FSE – <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1304>

CCEP – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.074.01.0001.01.ENG

B. Il Comitato FSE e il “Dialogo strutturato”

► Comitato FSE

Il Comitato FSE è un comitato tripartito creato dal Trattato europeo; esso facilita l’amministrazione dell’FSE da parte degli Stati membri. È composto da 3 rappresentanti di ogni Stato membro, in rappresentanza di governo, sindacati e datori di lavoro. Sono presenti anche le parti sociali europee, segnatamente la CES in rappresentanza dei sindacati e BUSINESSEUROPE, UEAPME e CEEP in rappresentanza degli imprenditori. Ogni riunione del comitato è presieduta dalla Commissione; questo forum offre alla parti sociali l’opportunità unica di affrontare le problematiche inerenti programmazione, attuazione e monitoraggio dell’FSE negli Stati membri.

La CES ritiene che il Fondo sociale europeo debba essere lo strumento principale per attuare la Strategia Europa 2020 in materia di occupazione, politiche del mercato del lavoro, mobilità, istruzione, formazione e inclusione sociale, contribuendo così a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché a una coesione economica, sociale e territoriale.

L’investimento in capitale umano è fondamentale per far uscire l’Europa dalla crisi. L’FSE è la sola parte della politica di coesione dell’UE, nonché principale strumento del bilancio UE, incentrata sull’investire direttamente nelle persone e nelle loro competenze e opportunità.

Il partenariato e il pieno coinvolgimento delle parti sociali in tutte le fasi di programmazione, attuazione e monitoraggio dei Fondi SIE è ancora più rilevante per l’FSE, con riferimento sia agli Accordi di partenariato fra la Commissione europea e gli Stati membri che ai Programmi operativi.

Al riguardo, è molto importante che l’FSE continui a sostenere lo sviluppo del dialogo sociale, in particolare migliorando lo sviluppo delle capacità delle parti sociali. Questo impegno deve essere obbligatorio, e non facoltativo, per gli Stati membri. Un obbligo chiaramente specificato nel nuovo regolamento, ma la CES insiste che deve essere definito con maggiore precisione, con almeno il 2% della dotazione FSE stanziato per attività intraprese dalle parti sociali.

Le parti sociali devono anche poter accedere all’assistenza tecnica, al fine di garantire non solo il rafforzamento delle loro capacità, ma anche il loro coordinamento e rappresentanza nei comitati ad hoc e nelle procedure decisionali, che definiscono e realizzano i Programmi operativi, a tutti i livelli.

In questo contesto, il rafforzamento del dialogo sociale è una condizione sine qua non. Questo rafforzerebbe il ruolo dell’FSE, in linea con l’articolo 6 del regolamento FSE, che sottolinea la necessità delle parti sociali di sviluppare capacità destinate a promuovere il dialogo sociale a tutti i livelli (europeo, nazionale, regionale, settoriale e aziendale).

La CES, pertanto, si impegna con forza a garantire la piena attuazione del principio del partenariato e il dialogo sociale, in particolare all’interno del Comitato FSE.

► Il “dialogo strutturato”

Per quanto riguarda le parti sociali, il nuovo regolamento non si riferisce più a una consultazione annuale delle parti sociali europee. Un invito a presentare candidature ha istituito, di recente, il cosiddetto “dialogo strutturato”, che raggruppa alcuni rappresentanti delle parti sociali europee e una maggioranza di rappresentanti di ONG e reti di città.

Le parti sociali europee hanno inviato una lettera alla Commissione per chiedere una consultazione specifica delle parti sociali prima delle riunioni del dialogo strutturato.

C. Partenariato, CCEP, ruolo dei sindacati

Il principio del partenariato implica il totale coinvolgimento delle parti sociali nella gestione dei Fondi strutturali attraverso una consultazione reale.

Secondo la CES, il principio del partenariato riveste un’importanza fondamentale nel garantire il corretto funzionamento delle misure riguardanti i Fondi strutturali UE. Non deve rimanere semplicemente un principio fondamentale di politica di coesione, ma deve essere rafforzato ulteriormente.

Nel quadro dei regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei, si rendeva necessario il “codice di condotta europeo sul partenariato”, pubblicato dalla Commissione europea come atto delegato sulla base del principio del partenariato di cui all’articolo 5 del nuovo regolamento. Adesso è stato puntualmente attuato.

Di fatto, la CES ha sostenuto l’idea di introdurre il codice di condotta europeo che obbliga gli Stati membri a rispettare il principio del partenariato. Viene definito con chiarezza tale principio, anziché fare semplicemente riferimento alle “attuali pratiche e norme nazionali”, e contemporaneamente viene delineato concretamente il ruolo di ogni partner a livello nazionale, regionale e locale. È di particolare rilevanza per distinguere fra i vari ruoli delle parti sociali e di altri soggetti interessati in rappresentanza della società civile.

Al riguardo, la CES ritiene che il modo attuale di consultare le parti sociali con gli Stati membri nel Comitato FSE rappresenti una buona base per la sua estensione a tutti i Fondi SIE. Deve essere istituito un Comitato tripartito permanente (Commissione UE, Stati membri, parti sociali) relativamente ai Fondi SIE, pur continuando a mantenere il Comitato FSE nella sua forma esistente.

Le parti sociali devono anche poter accedere all’assistenza tecnica, al fine di garantire non solo il rafforzamento delle loro capacità, ma anche il loro coordinamento e rappresentanza nei comitati ad hoc che definiscono e realizzano i Programmi operativi, a tutti i livelli

Il periodo di programmazione 2014 – 2020 include, per la prima volta, l’obbligo, sotto forma di regolamento giuridicamente vincolante della Commissione, di includere i partner nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi. Il regolamento riflette l’importanza posta dalla Commissione sul principio del partenariato. Sono indicati di seguito gli elementi chiave.



► Accordi di partenariato e Programmi operativi

Il codice di condotta europeo sul partenariato obbliga gli Stati membri a **individuare** partner pertinenti – a livello regionale, economico e sociale e della società civile – nella preparazione degli Accordi di partenariato e dei Programmi operativi.

Riguardo all'accordo di partenariato, i partner individuati devono essere **consultati**, in maniera puntuale e con informazioni sufficienti, in merito a:

- a) *analisi delle disparità, esigenze di sviluppo e potenziale di crescita con riferimento agli obiettivi tematici, compresi quelli contemplate nelle raccomandazioni specifiche per paese;*
- b) *sintesi delle condizionalità ex ante dei programmi e risultati chiave di eventuali valutazioni ex ante dell'accordo di partenariato intrapreso su iniziativa dello Stato membro;*
- c) *selezione degli obiettivi tematici, stanziamenti indicativi dei Fondi SIE e i relativi risultati principali previsti;*
- d) *elenco dei programmi e dei meccanismi a livello nazionale e regionale per garantire il coordinamento fra i vari Fondi SIE e fra tali fondi e altri strumenti nazionali di finanziamento e la Banca europea per gli investimenti;*
- e) *accordi per assicurare un approccio integrato riguardo all'utilizzo dei Fondi SIE per lo sviluppo territoriale e delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca con particolari caratteristiche territoriali;*
- f) *accordi per assicurare un approccio integrato per affrontare le esigenze specifiche delle zone geografiche più colpite dalla povertà o i gruppi più esposti alla discriminazione o all'esclusione, con particolare attenzione alle comunità emarginate;*
- g) *attuazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013.*

Relativamente ai Programmi operativi, i partner individuate devono essere consultati riguardo a:

- a) *analisi e individuazione delle esigenze;*
- b) *definizione o selezione delle priorità e relative obiettivi specifici;*
- c) *stanziamento dei finanziamenti;*
- d) *definizione degli indicatori specifici dei programmi;*
- e) *attuazione dei principi orizzontali secondo quanto definito agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013;*
- f) *composizione del comitato di controllo.*

► Comitato di controllo

Gli Stati membri sono tenuti a includere partner economici e sociali come parte del comitato di controllo. Il valore aggiunto del coinvolgere le parti sociali non deve essere limitato alla consultazione su Accordi di partenariato e Programmi operativi; è importante che i sindacati forniscano il loro contributo all'interno dei comitati di controllo e che tale contributo venga rispettato. Il codice di condotta europeo sul partenariato stabilisce che le regole procedurali dei comitati di controllo devono tener conto del coinvolgimento dei partner.

► Presentazione dei progetti

I sindacati hanno l'opportunità di chiedere il finanziamento per qualsiasi invito a manifestare proposte provenienti da un Programma operativo all'interno della loro regione. Promuovere l'uguaglianza di genere, la formazione e la riqualificazione dei lavoratori e rafforzare la capacità istituzionale (compresi i progetti a sostegno del dialogo sociale) sono alcuni esempi di settori in cui la perizia dei sindacati consente ai sindacati stessi di utilizzare efficacemente i Fondi SIE. Per alcuni esempi dei precedenti progetti sindacali, cfr. la Sezione 3.

► Sviluppo delle capacità e assistenza tecnica

Come già rilevato, il [regolamento FSE](#) precisa che un “*adeguato volume*” delle risorse FSE deve essere utilizzato per rafforzare la capacità istituzionale dei partner nelle regioni meno sviluppate e in quelle in transizione.

L'articolo 17 del [codice di condotta europeo sul partenariato](#) sottolinea l'importanza della capacità istituzionale e sottolinea che l'assistenza tecnica può essere utilizzata a questo scopo. Lo stanziamento per l'assistenza tecnica è limitato al 4% dell'importo totale dei finanziamenti destinati ai Programmi operativi in uno Stato membro. Gli articoli 58 e 59 del [regolamento sulle disposizioni comuni](#) disciplinano l'utilizzo dell'assistenza tecnica in relazione a tutti i Fondi SIE. Alcune delle possibili misure includono:

- sostegno al rafforzamento istituzionale e sviluppo della capacità amministrativa per l'efficace gestione dei Fondi SIE;
- azioni per diffondere le informazioni, sostenere il collegamento in rete, realizzare attività di comunicazione e sensibilizzazione, e promuovere cooperazione e scambio di esperienze;
- diffusione di buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri per rafforzare le capacità dei relativi partner.



Sezione 3

ESEMPI DI PROGETTI DI SINDACATI RIGUARDO ALL'UTILIZZO DELL'FSE

Esempio di progetto - Romania	22
Esempio di progetto - Polonia	25
Esempio di progetto - Germania	27
Esempio di progetto - Spagna	29

Esempio di progetto – Romania

Nome del progetto

- **Carovana della carriera – passaggio agevole dalla scuola al mercato del lavoro**
(Caravana carierei – tranziție lină de la școală în piața muncii) –
4,5 milioni di euro



Organizzazioni partecipanti

Richiedente: Blocul Național Sindical (Sindacato nazionale Bloc)

- Partner :**
1. Università tedesco-rumena, Sibiu (Università, istituto didattico) – orientamento e consulenza professionale
 2. S.C. formare tehnica SRL, București (fornitore di servizi didattici, formazione permanente) – programmazione e consulenza professionale
 3. Mesogeiaiko Symvouleftiko Systema SA, Grecia (risorse umane e formazione) – esempi di buone pratiche

Fondi strutturali utilizzati

Il sindacato nazionale Bloc ha sviluppato nel 2010 uno dei maggiori progetti per i giovani in Romania. Il progetto è stato selezionato e finanziato dal Fondo sociale europeo – Programma operativo settoriale - Sviluppo risorse umane 2007-2013.

Bloc era ed è ancora l'unica confederazione sindacale in Romania che si arrischia a sviluppare e attuare progetti su larga scala per un pubblico mirato che non rientra, per tradizione, nella sfera sindacale. La "Carovana della carriera" è riuscita a influenzare positivamente i destini di circa 23.000 studenti, dopo la conclusione dei loro studi.

- Progetto strategico, cofinanziato dal programma "Investire nelle persone!" Fondo sociale europeo
- Bilancio del progetto: 8.334.800,00 Ron

Settore di attività/Programmi operativi

- Asse prioritario n. 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” (Correlazione fra formazione permanente e lavoro)
- Campo principale di intervento 2.1: „Tranziția de la școală la viața activă.” (Passaggio dalla scuola al lavoro)

Finalità/obiettivi del progetto

Finalità generale: offrire percorsi flessibili per il passaggio dalla scuola al lavoro e migliorare l'occupabilità dei giovani diplomati.

Contenuto del progetto

► Obiettivi specifici

- Rafforzamento delle conoscenze dei futuri laureati, al fine di individuare opportunità di sviluppo della carriera tramite gli eventi informativi previsti dalla "Carovana della carriera", cui hanno partecipato 3.500 studenti di 42 scuole visitate da équipes della Carovana (2 scuole secondarie di secondo grado nelle regioni Nordovest, Ovest, Sudovest e Centro).

- Rafforzare la capacità dei futuri laureati di individuare e ottenere un lavoro.
- Informare e consigliare gli studenti su temi riguardanti il graduale inserimento nel mercato del lavoro.
- Aumentare l'interesse dei cittadini in età attiva nello sviluppo di una "cultura".
- Presentazione di percorsi per lo sviluppo della carriera correlati a requisiti e condizioni del mercato del lavoro.

► **Durata del progetto:** 36 mesi

► **Periodo:** 1 novembre 2010 –31 ottobre 2013

► **Attività:** 36 month

- Sviluppare e rafforzare il concetto di "Carovana della carriera", considerando le migliori pratiche UE.
- Interazione fra comunità didattica e attori economici nel mercato del lavoro, a livello regionale e locale.
- Sviluppo e costruzione della "Carovana della carriera".
- La "Carovana della carriera" ha visitato 42 scuole in 21 contee nelle zone di attuazione del progetto (Nordovest, Ovest, Centrale, Sudovest)
- Costituire 8 Centri di sviluppo della carriera

Risultati del progetto

Carovana della carriera

- Azioni dirette di consulenza e orientamento per **10.693** studenti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.
- **130** partenariati con le scuole.
- **1050** studenti vincitori di premi (netbook).
- Circa **21.000** giovani informati e orientati in **8** regioni della Romania.
- **8** centri di orientamento dotati di attrezzature TIC e assistenza fornita da esperti in materia di consulenza e orientamento.
- **8** piani regionali per favorire l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro. Questi piani hanno rappresentato la base della strategia nazionale.
- **1** piattaforma elettronica che agisce da snodo di comunicazione fra giovani e attori socio-economici che possono contribuire al processo che porta ad accedere al mercato del lavoro.

Sfide raccolte

Lezioni apprese e sfide

Le giovani generazioni non hanno chiare prospettive e hanno solo radici fragili nei valori umani e sociali che un tempo garantivano stabilità.

Le giovani generazioni di oggi hanno bisogno di consulenza e protezione, nonché progetti e programmi dedicati da integrare in un mercato del lavoro altamente dinamico e competitivo.

I **dati rilevati** dall'équipe congiunta composta da esperti di consulenza e da un team di attuazione, alla fine del lavoro della **Carovana della carriera** sono stati i seguenti:

- i giovani rumeni che portano a termine la scuola secondaria di secondo grado avvertono l'esigenza acuta di servizi integrati permanentemente accessibili;
- comunicazioni di gruppo e accesso rapido alle informazioni, comprese le reti sociali, sono elementi di base necessari per le generazioni più giovani. Esigenze che non possono più essere soddisfatte solo con le comunicazioni all'interno della famiglia o della comunità scolastica;

- richiesta urgente di modifiche da apportare alla legislazione che disciplina il settore riguardante i giovani in generale e il loro accesso al mercato del lavoro in particolare. Un esempio è la legge sull'apprendistato modificata di recente: una legge migliorata per favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro;
- mancanza di informazioni, divario fra scuola e mercato del lavoro, comunicazioni inefficaci fra attori economici e sociali, basse retribuzioni rispetto ai valori e alle aspirazioni dei giovani: tutti questi fattori hanno generato uno stato di confusione e timori che fanno sì che i giovani non entrino nel mercato del lavoro;
- il programma di studi scolastico si basa su un approccio eccessivamente teorico, a scapito di un approccio pratico e moderno, che riduce l'interesse dei giovani per l'istruzione.

Avete intrapreso un progetto simile, in passato, utilizzando Fondi SIE? Se sì, descrivere brevemente il progetto precedente e in che modo è legato al progetto attuale.

Il sindacato nazionale Bloc è stato il richiedente principale in altri due progetti

- ▶ **ESTHR – Pacchetto integrato di azioni per lo sviluppo del ruolo delle donne nella società rumena** (valore approssimativo: 2,5 milioni di euro)
- ▶ **Incubatore di imprese sociali** nella regione Bucarest-Ilfov - (valore approssimativo: 400.000 euro)

Entrambi i progetti erano destinati ad aiutare persone appartenenti a categorie vulnerabili (donne, disoccupati di lungo periodo, persone con disabilità, minoranze rom, persone senza istruzione formale) e, indirettamente, abbiamo interagito con giovani privi di conoscenza del mercato del lavoro, che non sapevano come cercare un'occupazione, quali fossero i loro diritti e doveri in quanto lavoratori. L'ampio numero di casi incontrati durante questi progetti ha generato l'idea di sviluppare e attuare azioni dedicate ai giovani.

State programmando un progetto analogo/collegato in futuro? Se sì, descrivere brevemente l'attività futura e il relativo collegamento a questo progetto.

- Come proseguimento naturale degli sforzi avviati con il progetto "Carovana della carriera", nell'estate del 2013 il sindacato nazionale Bloc ha aderito, portando il proprio bagaglio di entusiasmo, esperienza e professionalità al progetto "Garanzia giovani".
- Il sindacato nazionale Bloc è partner in questo nuovo progetto attuato dal Ministero del Lavoro, con il Consiglio delle piccole e medie imprese private e dei Giovani imprenditori rumeni.

Esempio di progetto - Polonia

Nome del progetto

“Violazioni della dignità umana sul posto di lavoro”

Organizzazioni partecipanti

Capofila del progetto: OPZZ (Confederazione sindacale nazionale)
Organizzazione partner: Ispettorato statale del lavoro

Fondi strutturali utilizzati

2007-2013 FSE (PO KL) 1.677.437,77 PLN

Settore di attività /Programmi operativi

Priorità II del Programma operativo CAPITALE UMANO: sviluppo delle risorse umane, adattamento potenziale delle imprese e miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori
Obiettivo specifico 1: sviluppo e miglioramento del sistema di sostegno alle capacità di adattamento di lavoratori e imprese.

Finalità/obiettivi del progetto

L'obiettivo principale del progetto era preparare 600 responsabili OPZZ e specializzarli nell'identificare, affrontare e prevenire fenomeni di discriminazione e molestia.

Contenuto del progetto

Durata: 01.08.2012-30.04.2014

Il partenariato è stato creato sulla base di azioni, condotte dai partner, che hanno portato alla preparazione congiunta del progetto. Il partenariato si basava sulla cooperazione sostanziale fra istituzioni - OPZZ e l'ufficio per il controllo del rispetto dei diritti dei lavoratori. L'iniziativa si basava sui meriti, senza la cooperazione dei flussi finanziari fra partner, che, periodicamente (ogni trimestre) si riunivano all'interno del Gruppo direttivo (GD) per consultazione e per monitorare l'attuazione del progetto.

Attività principali:

- Formare 600 leader OPZZ di 16 voivodati (circoscrizioni regionali) dando loro le competenze per identificare e prevenire fenomeni di violazione dei diritti umani sul posto di lavoro.
- Formare 32 rappresentanti OPZZ di 16 voivodati, dando loro le competenze e gli strumenti di attuazione e divulgazione (formazione tramite workshop) per identificare e prevenire fenomeni di violazione dei diritti umani sul posto di lavoro.
- Far acquisire ai rappresentanti delle parti sociali, soprattutto fra gli attivisti OPZZ, le migliori pratiche in materia di uguaglianza e antidiscriminazione in Polonia e in Europa, nonché per consentire lo scambio di opinioni ed esperienze

Risultati del progetto

Tutti gli obiettivi dei progetti sono stati realizzati.

La lezione principale del progetto è la consapevolezza che in Polonia non conviene avviare un'azione legale, che ha costi molto alti e risultati molto scarsi. Per questo motivo, la prevenzione è fondamentale.

Sfide raccolte

La sfida principale è stata l'intenso programma di formazione su una tematica molto circoscritta. Non ci sono stati problemi di coinvolgimento né di partecipazione, essendo un argomento di grande interesse per i lavoratori.

Avete intrapreso un progetto simile, in passato, utilizzando Fondi SIE? Se sì, descrivere brevemente il progetto precedente e in che modo è legato al progetto attuale.

Nel periodo 01.10.2011 - 31.03.2013 è stato intrapreso il progetto "Conosci i tuoi diritti sul posto di lavoro - Sostieni le competenze di lavoratori e attivisti OPZZ".

OPZZ ha formato 512 responsabili specializzandoli in materia di diritti dei lavoratori e dotandoli di strumenti attuativi e di promozione. La Confederazione dei sindacati polacchi e l'Ispettorato del lavoro si sono adoperati per innalzare il livello di conoscenza riguardante diritti e responsabilità sul lavoro, regole per la conclusione e il trattamento di fine rapporto, orario di lavoro, prestazioni accessorie legate alla genitorialità, divieto della discriminazione e obblighi a carico dell'azienda per garantire salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Il progetto era rivolto a membri del direttivo del sindacato "Organizzazione lavoratori", incaricati di portare avanti una campagna informativa sul posto di lavoro. A sostegno di questa attività, sono stati dotati di cinque opuscoli diversi e di due pubblicazioni specializzate. Il progetto ha anche erogato formazione per i rappresentanti dei due consigli provinciali OPZZ, che hanno condiviso le informazioni sui diritti dei lavoratori.

Il progetto si è concluso con un rapporto sullo stress lavoro-correlato e con un'analisi dei più comuni fattori causa di stress. Il risultato ha portato direttamente all'ideazione del progetto "Violazioni della dignità umana sul posto di lavoro"

A State programmando un progetto analogo/collegato in futuro? Se sì, descrivere brevemente l'attività futura e il relativo collegamento a questo progetto.

In funzione delle esigenze future e delle possibilità di ottenere finanziamenti.



Esempio di progetto - Germania

Nome del progetto

Linee guida FSE: promuovere la formazione professionale continua dei lavoratori

Organizzazioni partecipanti

Ministero federale del Lavoro e degli Affari sociali, associazione degli imprenditori tedesca (BDA), Confederazione tedesca dei sindacati (DGB)

Fondi strutturali utilizzati

2009 – 2013/140 milioni di euro/FSE

2014 – 2020/70 milioni di euro/FSE

Settore di attività /Programmi operativi

Le linee guida FSE mirano a sostenere le attività di supporto delle parti sociali, specialmente per quanto riguarda il miglioramento dell'adattabilità e della competitività dei lavoratori e delle imprese in una situazione di evoluzione delle condizioni del mercato del lavoro

Finalità/obiettivi del progetto

- Misure per migliorare le condizioni di base e le strutture per la formazione continua nelle imprese
- Misure di formazione continua nelle imprese

Il presupposto per il finanziamento è l'esistenza di un accordo settoriale fra parti sociali in materia di formazione continua e in cui siano specificati obiettivi primari, aree di interesse ed esigenze di qualificazione.

Le domande possono essere presentate dalla direzione, dai sindacati e dalle parti sociali per attuare gli accordi esistenti in materia di qualificazione dei lavoratori.

Contenuto del progetto

Un comitato direttivo (imprenditori, sindacati, ministero) decide in merito ai progetti. Un ufficio di coordinamento opera per conto del comitato direttivo e contribuisce a organizzare e attuare il programma complessivo, gestito da Forschungsinstitut Betriebliche Bildung e da DGB Bildungswerk. L'Ufficio Federale di Amministrazione decide riguardo alla concessione dei finanziamenti.

Risultati del progetto

- 207 progetti
- Sostegno a circa 150.000 lavoratori e 2.000 imprese
- Promozione di 48 accordi collettivi sulla formazione
- 69 nuovi accordi nel periodo di validità

Cinque tipi di progetto:

- ▶ attuazione dei programmi di formazione;
- ▶ determinazione delle esigenze di formazione nei vari settori;
- ▶ costruzione di strutture per lo sviluppo del personale;
- ▶ motivazione dei gruppi destinatari;
- ▶ costruzione di strutture collegate in rete.

Sfide raccolte

Rafforzamento delle strutture consultive, sostegno agli accordi in materia di qualificazione professionale, sviluppo della cooperazione fra parti sociali riguardo alla formazione continua

Avete intrapreso un progetto simile, in passato, utilizzando Fondi SIE? Se sì, descrivere brevemente il progetto precedente e in che modo è legato al progetto attuale.

No

State programmando un progetto analogo/collegato in futuro? Se sì, descrivere brevemente l'attività futura e il relativo collegamento a questo progetto.

Sì. Per il nuovo periodo FSE (2014 – 2020) saranno pubblicate alla fine dell'anno nuove linee guida. Settori di intervento: formazione continua e uguaglianza



Esempio di progetto - Spagna

Nome del progetto

Assistenza tecnica alle parti sociali nei processi del dialogo sociale territoriale

Organizzazioni partecipanti

Capofila:

- Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC, Servizio per l'impiego della Catalogna)

Partner:

- Unió General de Treballadors de Catalunya (sindacato UGT Catalogna)
- Comissions Obreres de Catalunya (sindacato CCOO Catalogna)

Il ruolo dei partner è quello di esecutori del progetto

Fondi strutturali utilizzati

Periodo di programmazione: dal 2006 al 2010

Fondi strutturali utilizzati: Fondo sociale europeo

Importo annuo: 390.655,67 euro

Importo totale per i quattro anni del progetto: 1.562.622,68 euro

Settore di attività /Programmi operativi

Sostegno e valutazione del processo di dialogo sociale e di sviluppo locale.

Finalità/obiettivi del progetto

Rafforzamento del dialogo sociale fra le organizzazioni che fanno parte del dialogo sociale territoriale (amministrazione, sindacati e associazioni degli imprenditori).

Contenuto del progetto

Il progetto punta a:

- rafforzare lo sviluppo dei nuovi processi di dialogo sociale territoriale;
- valutare i processi di dialogo sociale territoriale;
- creare sinergie con il resto delle parti sociali del territorio, al fine di ottimizzare e raggiungere un consenso sulle politiche per l'occupazione;
- fornire l'assistenza tecnica necessaria da parte dei rappresentanti sindacali sui processi di dialogo sociale territoriale riguardanti le politiche per l'occupazione.

Il progetto è diviso in due periodi: uno dal 2006 al 2008 e l'altro dal 2008 al 2010.

Riguardo alla struttura, l'UPD (Unitat de Promoció i Desenvolupament – Unità di promozione e sviluppo) ha un direttore e 11 funzionari tecnici.

Risultati del progetto

Sia gli obiettivi generali che quelli specifici del progetto sono stati raggiunti tramite:

- elaborazione dei rapporti di analisi e valutazione sullo stato del dialogo sociale nel territorio;
- elaborazione delle proposte per migliorare il suddetto stato.

Sfide raccolte

Sfide affrontate


- ▶ Il patrimonio dei territori con uno strumento di supporto tecnico nei nuovi processi di dialogo sociale che sono stati determinati per avviare lo sviluppo del decentramento del SOC (Servizio per l'occupazione della Catalogna).
- ▶ Rafforzamento di uno sviluppo tecnico nei nuovi processi di dialogo sociale.
- ▶ L'analisi della situazione delle azioni avviate in materia di politiche attive per l'occupazione.

Avete intrapreso un progetto simile, in passato, utilizzando Fondi SIE? Se sì, descrivere brevemente il progetto precedente e in che modo è legato al progetto attuale.

No

State programmando un progetto analogo/collegato in futuro? Se sì, descrivere brevemente l'attività futura e il relativo collegamento a questo progetto.


No




Allegato

Codice di condotta europeo sul partenariato 32

Regolamento FSE..... 55





Il Codice europeo di condotta sul partenariato

L'Europa sociale

Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei

Commissione europea

Direzione generale per Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione

Unità E1

Manoscritto completato nel gennaio 2014

Né la Commissione europea né alcuna persona che agisca a nome della Commissione europea è responsabile dell'uso che dovesse essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

© Foto di copertina: Shutterstock

Per utilizzare o riprodurre foto prive di copyright dell'Unione europea, l'autorizzazione deve essere richiesta direttamente al detentore del copyright.

***Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi
a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea.***

Numero verde unico (*):

00 800 6 7 8 9 10 11

(* Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda catalografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2014

ISBN 978-92-79-35239-3 – doi:10.2767/51038 (Print)

ISBN 978-92-79-35216-4 – doi:10.2767/44046 (PDF)

© Unione europea, 2014

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Luxembourg

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO ELEMENTARE (ECF)

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il 21 dicembre 2013, dopo oltre due anni di negoziati, sono entrati in vigore i regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020.

Tali regolamenti stabiliscono come gli Stati membri debbano programmare e attuare i loro progetti di investimento che possono essere finanziati con 325 miliardi di euro dai fondi strutturali e di investimento europei per oltre sette anni.

Di tali fondi, oltre 70 miliardi di euro dovrebbero essere investiti in capitale umano attraverso il Fondo sociale europeo. Per la prima volta in assoluto, il Fondo sociale europeo avrà una quota minima garantita nel quadro della spesa complessiva per la politica di coesione. Inoltre, oltre 6 miliardi di euro sono stati destinati esclusivamente a sostenere i giovani attraverso l'iniziativa per l'occupazione giovanile.

Al fine di valorizzare al massimo l'impatto di questi fondi è essenziale che le autorità degli Stati membri a tutti i livelli — nazionale, regionale e locale — collaborino strettamente tra loro e in partenariato con sindacati, datori di lavoro, organizzazioni non governative e altri enti responsabili, ad esempio, della promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

Coinvolgendo i partner nella pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei progetti sostenuti con fondi europei, gli Stati membri saranno più in grado di garantire che tali fondi siano spesi laddove sono maggiormente necessari e nel miglior modo possibile.

Tutti gli Stati membri dovranno seguire queste regole per la preparazione e l'attuazione dei programmi per il periodo 2014-2020.

Di conseguenza, gli Stati membri dovranno garantire che siano presi in considerazione i pareri pertinenti nell'identificazione delle priorità al momento del finanziamento, progettazione e attuazione delle strategie di investimento più efficaci.

Questa impostazione di un partenariato forte è una delle innovazioni importanti introdotte dall'Unione europea nella nuova politica di coesione.

Riteniamo che contribuirà significativamente ad assicurare che ogni euro dei fondi strutturali e di investimento europei sia speso nella maniera più efficace possibile per affrontare le sfide economiche e sociali che si profilano per l'Europa da oggi al 2020.



László Andor
Commissario per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione



INDICE

1. INTRODUZIONE	51
2. REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE	52
3. MIGLIORI PRATICHE PER QUANTO CONCERNE L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTENARIATO NEI PROGRAMMI DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI	63

1. INTRODUZIONE

Il partenariato è stato per molti anni uno dei principi chiave dell'attuazione dei fondi dell'Unione europea a gestione concorrente, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE). Il principio di partenariato implica una stretta cooperazione tra la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, le parti sociali e gli organismi che rappresentano la società civile.

Il partenariato rappresenta un evidente valore aggiunto nel garantire l'efficacia dell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE). Esso accresce l'impegno collettivo e la responsabilità delle politiche dell'Unione, aumenta le conoscenze, competenze e pareri disponibili nella programmazione e attuazione di strategie e assicura una maggiore trasparenza nei processi decisionali.

Il principio di partenariato è stato raccomandato nell'ambito di tutti i fondi SIE. Difatti, l'articolo 5 del regolamento recante disposizioni comuni ha fornito la base giuridica per l'adozione di un atto delegato su un codice europeo di condotta per il partenariato (ECCP) che aiuterà gli Stati membri a organizzare un partenariato significativo con i soggetti interessati.

I principi salienti dell'ECCP prevedono tra l'altro quanto segue:

- i partner selezionati dovrebbero essere il più possibile rappresentativi delle parti interessate;
- le procedure di selezione devono essere trasparenti e tenere conto dei diversi contesti istituzionali e giuridici degli Stati membri e delle loro competenze nazionali e regionali;
- i partner devono essere coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi; a tale scopo, è necessario stabilire requisiti procedurali minimi per garantire una consultazione tempestiva, pertinente e trasparente (ad esempio tempo sufficiente per le consultazioni, disponibilità di documenti ecc.);
- i partner dovrebbero essere rappresentati nell'ambito delle commissioni di monitoraggio dei programmi nel corso dell'intero ciclo (ad esempio preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione);
- l'attuazione efficace di un partenariato dovrebbe essere garantita dal rafforzamento della capacità istituzionale dei partner pertinenti attraverso attività di sviluppo delle capacità dirette alle parti sociali e alle organizzazioni che rappresentano la società civile che sono coinvolte nei programmi;
- dovrebbe essere facilitato lo scambio di esperienze e l'apprendimento reciproco, in particolare attraverso l'istituzione di una comunità di prassi sul partenariato che copra tutti i fondi SIE;
- il ruolo dei partner nell'attuazione degli accordi di partenariato e i risultati e l'efficacia del partenariato nel periodo di programmazione dovrebbero essere sottoposti a valutazione da parte degli Stati membri.

2. REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE^(*)

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

Considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento ha l'obiettivo di fornire un codice europeo di condotta per sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione di partenariati finalizzati agli accordi di partenariato e ai programmi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo di coesione, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Tali fondi operano ora nell'ambito di un quadro comune e sono denominati «fondi strutturali e d'investimento europei» (in appresso «fondi SIE»).
- (2) Lavorare in partenariato è un principio consolidato nell'attuazione dei fondi SIE. Il partenariato implica una stretta cooperazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile a livello nazionale, regionale e locale nel corso dell'intero ciclo del programma, che si articola in preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione.
- (3) È opportuno che i partner selezionati siano il più possibile rappresentativi delle parti interessate. Occorre che le procedure di selezione siano trasparenti e tengano conto dei diversi contesti istituzionali e giuridici degli Stati membri e delle loro competenze nazionali e regionali.
- (4) I partner dovrebbero includere autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali e le organizzazioni locali e di volontariato, che possono influenzare significativamente l'attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi o risentire dei loro effetti. È opportuno prestare una particolare attenzione all'inclusione dei gruppi che possono risentire degli effetti dei programmi ma che incontrano difficoltà a influenzarli, in particolare delle comunità più vulnerabili ed emarginate, a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, segnatamente delle persone con disabilità, dei migranti e dei Rom.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

^(*) L'atto delegato entrerà in vigore due mesi dopo la sua adozione a condizione che il Parlamento europeo e il Consiglio non sollevino obiezioni.

- (5) Per la selezione dei partner è opportuno tenere conto delle differenze tra accordi di partenariato e programmi. Gli accordi di partenariato riguardano tutti i fondi SIE che forniscono sostegno a ciascuno Stato membro, mentre i programmi fanno riferimento soltanto ai fondi SIE dai quali ricevono un contributo. I partner degli accordi di partenariato dovrebbero essere quelli pertinenti in considerazione dell'uso di tutti i fondi SIE, mentre per i programmi è sufficiente che i partner siano quelli pertinenti in considerazione dell'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma.
- (6) I partner devono essere coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi. A tale scopo, è necessario stabilire i principi essenziali e le buone prassi in materia di consultazione tempestiva, pertinente e trasparente dei partner sull'analisi delle sfide e delle esigenze da fronteggiare, sulla selezione degli obiettivi e delle priorità per raggiungerli, e sulle strutture di coordinamento e sugli accordi di governance a più livelli necessari per una realizzazione efficace delle politiche.
- (7) I partner dovrebbero essere rappresentati in seno ai comitati di sorveglianza dei programmi. Le norme che disciplinano la composizione e le procedure dei comitati dovrebbero promuovere la continuità e la responsabilità nella programmazione e nell'attuazione, e accordi di lavoro chiari e trasparenti, nonché la tempestività e la non discriminazione.
- (8) È opportuno che i partner, mediante la loro partecipazione attiva ai comitati di sorveglianza, siano coinvolti nella valutazione del grado di efficienza per le diverse priorità, delle pertinenti relazioni sui programmi e, se del caso, degli inviti a presentare proposte.
- (9) Va agevolato un partenariato efficace aiutando i partner interessati a rafforzare la loro capacità istituzionale in vista della preparazione e dell'attuazione dei programmi.
- (10) La Commissione dovrebbe facilitare lo scambio di buone prassi, rafforzando la capacità istituzionale e la diffusione dei risultati di maggior rilievo tra gli Stati membri, le autorità di gestione e i rappresentanti dei partner attraverso l'istituzione di una comunità di prassi sul partenariato riguardanti tutti i fondi SIE.
- (11) È opportuno che il ruolo dei partner nell'attuazione degli accordi di partenariato e i risultati e l'efficacia del partenariato nel periodo di programmazione siano sottoposti a valutazione da parte degli Stati membri.
- (12) Al fine di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione alcuni esempi delle migliori prassi esistenti negli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce il codice europeo di condotta sul partenariato per gli accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai fondi strutturali e d'investimento europei.

Capo II

Principi essenziali relativi a procedure trasparenti per l'identificazione dei partner interessati

Articolo 2

Rappresentatività dei partner

Gli Stati membri provvedono a che i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 siano il più possibile rappresentativi delle parti interessate e siano nominati in qualità di rappresentanti debitamente autorizzati, tenendo conto delle loro competenze, della capacità di partecipare attivamente e di un adeguato livello di rappresentanza.

Articolo 3

Identificazione dei partner pertinenti per gli accordi di partenariato

1. Per l'accordo di partenariato, gli Stati membri devono identificare i partner pertinenti tra, come minimo:
 - a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, tra cui:
 - i) le autorità regionali, i rappresentanti nazionali delle autorità locali e le autorità locali che rappresentano le maggiori città e aree urbane, aventi competenze connesse all'uso previsto dei fondi SIE;
 - ii) i rappresentanti nazionali di istituti di istruzione superiore, organismi di istruzione e di formazione e centri di ricerca, tenendo conto dell'uso previsto dei fondi SIE;
 - iii) altre autorità pubbliche nazionali competenti per l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto dell'uso previsto dei fondi SIE; in particolare gli organismi per la promozione della parità di trattamento stabiliti in conformità alle direttive del Consiglio (CE) 2000/43/CE⁽²⁾ e 2004/113/CE⁽³⁾ e alla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾;
 - b) le parti economiche e sociali, tra cui:
 - i) organizzazioni delle parti sociali riconosciute a livello nazionale, in particolare organizzazioni interprofessionali a carattere generale e organizzazioni settoriali i cui settori sono connessi all'uso previsto dei fondi SIE;
 - ii) camere di commercio nazionali e associazioni imprenditoriali che rappresentano l'interesse generale delle industrie e dei settori, tenendo conto dell'uso previsto dei fondi SIE e al fine di garantire una rappresentanza equilibrata di grandi, medie, piccole e micro imprese, insieme con i rappresentanti dell'economia sociale;

⁽²⁾ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

⁽³⁾ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

⁽⁴⁾ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

- c) organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, tra cui:
 - i) organismi che operano nei settori connessi all'uso previsto dei fondi SIE e all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base alla loro rappresentatività, e tenendo conto della copertura geografica e tematica, della capacità di gestione, delle competenze e degli approcci innovativi;
 - ii) altre organizzazioni o gruppi che sono o che è probabile che siano interessati in modo significativo dall'attuazione dei fondi SIE, in particolare gruppi considerati a rischio di discriminazione e di esclusione sociale.
2. Qualora le autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile abbiano creato un organismo che raggruppa i loro interessi al fine di favorire il loro coinvolgimento nel partenariato (organizzazione ombrello), essi possono designare un unico rappresentante che presenti il punto di vista dell'organizzazione ombrello in seno al partenariato.

Articolo 4

Identificazione dei partner pertinenti per i programmi

1. Per ciascun programma, gli Stati membri devono identificare i partner pertinenti tra, come minimo:
- a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, tra cui:
 - i) le autorità regionali, i rappresentanti nazionali delle autorità locali e le autorità locali che rappresentano le maggiori città e aree urbane, aventi competenze connesse all'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma;
 - ii) i rappresentanti nazionali o regionali di istituti di istruzione superiore, organismi che forniscono servizi di istruzione, formazione e consulenza e centri di ricerca, tenendo conto dell'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma;
 - iii) altre autorità pubbliche competenti per l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto dell'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma, in particolare gli organismi per la promozione della parità di trattamento stabiliti in conformità alle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE e alla direttiva 2006/54/CE;
 - iv) altri organismi a livello nazionale, regionale o locale e autorità che rappresentano i settori in cui vengono attuati gli investimenti territoriali integrati e le strategie di sviluppo locale finanziati dal programma;

- b) le parti economiche e sociali, tra cui:
 - i) organizzazioni delle parti sociali riconosciute a livello nazionale o regionale, in particolare organizzazioni interprofessionali a carattere generale e organizzazioni settoriali, i cui settori sono connessi all'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma;
 - ii) camere di commercio nazionali o regionali e associazioni imprenditoriali che rappresentano l'interesse generale delle industrie o dei settori, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata di grandi, medie, piccole e micro imprese, insieme con i rappresentanti dell'economia sociale;
 - iii) altri organismi analoghi a livello nazionale o regionale;
 - c) organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, tra cui:
 - i) organismi che operano nei settori connessi all'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma e all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base alla loro rappresentatività, e tenendo conto della copertura geografica e tematica, della capacità di gestione, delle competenze e degli approcci innovativi;
 - ii) organismi che rappresentano i gruppi di azione locale di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - iii) altre organizzazioni o gruppi che sono o che è probabile che siano interessati in modo significativo dall'attuazione dei fondi SIE, in particolare gruppi considerati a rischio di discriminazione e di esclusione sociale.
2. Per quanto riguarda i programmi di cooperazione territoriale europea, gli Stati membri possono coinvolgere nel partenariato:
- i) gruppi europei di cooperazione territoriale che operano nell'ambito dei rispettivi programmi transfrontalieri o transnazionali;
 - ii) autorità o organismi coinvolti nello sviluppo o nell'attuazione di una strategia macroregionale o per i bacini marittimi nella zona interessata dal programma, compresi i coordinatori di settori prioritari per le strategie macroregionali.
3. Qualora le autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile abbiano creato un'organizzazione ombrello, essi possono designare un unico rappresentante che presenti il punto di vista dell'organizzazione ombrello in seno al partenariato.

Capo III

Principi essenziali e buone prassi in materia di coinvolgimento dei partner pertinenti nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi

Articolo 5

Consultazione dei partner pertinenti nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi

1. Al fine di garantire la trasparenza e il coinvolgimento effettivo dei partner pertinenti, gli Stati membri e le autorità di gestione li consultano sul processo e sulla tempistica della preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi. A tal fine, essi li tengono pienamente informati del loro contenuto e delle eventuali modifiche.
2. Per quanto riguarda la consultazione dei partner interessati, gli Stati membri tengono conto della necessità di:
 - a) comunicare tempestivamente le informazioni pertinenti e renderle facilmente accessibili;
 - b) dare ai partner tempo sufficiente per analizzare e commentare i principali documenti preparatori, il progetto di accordo di partenariato e i progetti di programmi;
 - c) mettere a disposizione canali attraverso i quali i partner possono porre domande, fornire contributi ed essere informati del modo in cui le loro proposte sono state prese in considerazione;
 - d) divulgare i risultati delle consultazioni.
3. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri devono tenere conto del ruolo che le reti rurali nazionali istituite in conformità all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾ possono svolgere per il coinvolgimento dei partner pertinenti.
4. Qualora siano in essere accordi formali tra i differenti livelli di governo al di sotto del livello nazionale, lo Stato membro terrà conto di tali accordi di governance a più livelli conformemente al suo quadro istituzionale e giuridico.

Articolo 6

Preparazione dell'accordo di partenariato

Gli Stati membri, in conformità al loro quadro istituzionale e giuridico, coinvolgono i partner pertinenti nella preparazione dell'accordo di partenariato, in particolare per quanto riguarda:

- a) l'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici, compresi quelli definiti nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per paese;
- b) le sintesi delle condizionalità ex ante dei programmi e le conclusioni essenziali di eventuali valutazioni ex ante dell'accordo di partenariato effettuate su iniziativa dello Stato membro;

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

- c) la scelta degli obiettivi tematici, la dotazione indicativa dei fondi SIE e i loro principali risultati attesi;
- d) l'elenco dei programmi e i meccanismi a livello nazionale e regionale finalizzati al coordinamento tra i fondi SIE e dei fondi SIE con altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti;
- e) le modalità per garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari;
- f) le modalità per garantire un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà e dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o di esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate;
- g) l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 7

Informazioni sul coinvolgimento dei partner pertinenti nell'accordo di partenariato

Gli Stati membri forniscono in relazione all'accordo di partenariato almeno le seguenti informazioni:

- a) l'elenco dei partner coinvolti nella preparazione dell'accordo di partenariato;
- b) le azioni intraprese per garantire la partecipazione attiva dei partner, comprese le azioni intraprese in termini di accessibilità, in particolare per le persone con disabilità;
- c) il ruolo dei partner nella preparazione dell'accordo di partenariato;
- d) i risultati della consultazione con i partner e una descrizione del suo valore aggiunto nella preparazione dell'accordo di partenariato.

Articolo 8

Preparazione dei programmi

Gli Stati membri, in conformità al loro quadro istituzionale e giuridico, coinvolgono i partner pertinenti nella preparazione dei programmi, in particolare per quanto riguarda:

- a) l'analisi e l'identificazione delle esigenze;
- b) la definizione o la selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici;
- c) l'assegnazione dei finanziamenti;
- d) la definizione degli indicatori specifici dei programmi;

- e) l'applicazione dei principi orizzontali quali definiti agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- f) la composizione del comitato di sorveglianza.

Articolo 9

Informazioni sul coinvolgimento dei partner pertinenti nei programmi

Gli Stati membri forniscono in relazione ai programmi almeno le seguenti informazioni:

- a) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione dei programmi e nelle relative modifiche;
- b) le azioni previste per garantire la partecipazione dei partner all'attuazione dei programmi.

Capo IV

Buone prassi relative alla formulazione delle norme che disciplinano la composizione e le procedure interne dei comitati di sorveglianza

Articolo 10

Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza

1. Nel formulare le norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza gli Stati membri prendono in considerazione il coinvolgimento dei partner che hanno partecipato alla preparazione dei programmi e mirano a promuovere la parità tra uomini e donne e la non discriminazione.
2. Per quanto riguarda i comitati di sorveglianza dei programmi di cooperazione territoriale europea, i partner possono essere rappresentati da organizzazioni ombrello a livello transnazionale o dell'Unione nell'ambito dei programmi di cooperazione interregionale e transnazionale. Gli Stati membri possono coinvolgere i partner nella preparazione del comitato di sorveglianza, in particolare tramite la loro partecipazione ai comitati di coordinamento a livello nazionale negli Stati membri partecipanti.

Articolo 11

Norme che disciplinano la procedura del comitato di sorveglianza

Nel formulare le norme che disciplinano la procedura, i comitati di sorveglianza devono tenere conto dei seguenti elementi:

- a) i diritti di voto dei membri;
- b) il preavviso da dare per le riunioni e la trasmissione dei documenti che, come regola generale, non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi;
- c) le modalità di pubblicazione e accessibilità dei documenti preparatori presentati al comitato di sorveglianza;

- d) la procedura di adozione, pubblicazione e accessibilità dei verbali;
- e) le modalità di istituzione dei gruppi di lavoro e relative alle loro attività nell'ambito dei comitati di sorveglianza;
- f) le disposizioni sul conflitto di interessi per i partner coinvolti nella sorveglianza, nella valutazione e negli inviti a presentare proposte;
- g) le condizioni, i principi e le modalità che regolamentano i rimborsi, le opportunità di sviluppo delle capacità e il ricorso all'assistenza tecnica.

Capo V

Principi essenziali e buone prassi per quanto riguarda il coinvolgimento dei partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e relazioni sullo stato dei lavori e in materia di sorveglianza e di valutazione dei programmi

Articolo 12

Obblighi in merito alla protezione dei dati, alla riservatezza e al conflitto di interessi

Gli Stati membri provvedono a che i partner coinvolti nella preparazione di inviti a presentare proposte, relazioni sullo stato dei lavori e attività di sorveglianza e valutazione dei programmi siano consapevoli dei loro obblighi relativi alla protezione dei dati, alla riservatezza e al conflitto di interessi.

Articolo 13

Coinvolgimento dei partner pertinenti nella preparazione degli inviti a presentare proposte

Le autorità di gestione prendono i provvedimenti necessari per evitare potenziali conflitti di interesse quando coinvolgono i partner nella preparazione di inviti a presentare proposte o nella loro valutazione.

Articolo 14

Coinvolgimento dei partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato dei lavori

Gli Stati membri coinvolgono i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato dei lavori concernenti l'esecuzione dell'accordo di partenariato di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare per quanto riguarda la valutazione del ruolo dei partner nell'esecuzione dell'accordo di partenariato e la panoramica dei pareri formulati dai partner nel corso della consultazione, compresa, se del caso, la descrizione del modo in cui i pareri dei partner sono stati presi in considerazione.

Articolo 15

Coinvolgimento dei partner pertinenti nella sorveglianza dei programmi

Le autorità di gestione coinvolgono i partner, nel quadro del comitato di sorveglianza e dei loro gruppi di lavoro, nel valutare l'efficacia del programma, comprese le conclusioni della verifica di efficacia dell'attuazione, e nella preparazione delle relazioni di attuazione annuali relative ai programmi.

Articolo 16

Coinvolgimento dei partner nella valutazione dei programmi

1. Le autorità di gestione coinvolgono i partner pertinenti nella valutazione dei programmi nell'ambito dei comitati di sorveglianza e, se del caso, dei gruppi di lavoro specifici istituiti dai comitati di sorveglianza a tal fine.
2. Le autorità di gestione dei programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione consultano i partner sulle relazioni che sintetizzano le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione, in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Capo VI

Aree di massima, tematiche e buone prassi sull'utilizzo dei fondi sie per rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti e ruolo della commissione nella divulgazione delle buone prassi

Articolo 17

Rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti

1. L'autorità di gestione esamina la necessità di avvalersi di assistenza tecnica al fine di sostenere il rafforzamento delle capacità istituzionali dei partner, in particolare per quanto riguarda i piccoli enti locali, le parti economiche e sociali e le organizzazioni non governative, al fine di aiutarli a partecipare con efficacia alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può assumere la forma di, tra l'altro, seminari ad hoc, sessioni di formazione, coordinamento e collegamento in rete di strutture o contributi ai costi di partecipazione a riunioni sulla preparazione, sull'attuazione, sulla sorveglianza e sulla valutazione del programma.
3. Per i programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere fornito attraverso la rete rurale nazionale stabilita in conformità all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
4. Per i programmi del FSE, le autorità di gestione nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni in transizione o negli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione garantiscono che, in base alle esigenze, siano assegnate adeguate risorse del FSE alle attività di sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni non governative che partecipano ai programmi.
5. Per la cooperazione territoriale europea, il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 può inoltre coprire il sostegno ai partner per il potenziamento delle capacità istituzionali finalizzate alla partecipazione ad attività di cooperazione internazionale.

Articolo 18

Ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi

1. La Commissione istituisce un meccanismo di cooperazione denominato comunità europea di prassi sul partenariato, che è comune ai fondi SIE e aperto agli Stati membri interessati, alle autorità di gestione e alle organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione.

La comunità europea di prassi sul partenariato agevola lo scambio di esperienze, lo sviluppo di capacità, nonché la diffusione dei risultati di maggior rilievo.

2. La Commissione rende disponibili gli esempi di buone prassi nell'organizzazione del partenariato.
3. Lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi e di approcci innovativi in relazione all'attuazione dei programmi e delle azioni di cooperazione interregionale di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾ comprende l'esperienza del partenariato nei programmi di cooperazione.

Capo VII **Disposizioni finali**

Articolo 19 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

3. MIGLIORI PRATICHE PER QUANTO CONCERNE L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTENARIATO NEI PROGRAMMI DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI

Buone pratiche per procedure trasparenti da seguire allo scopo di individuare i partner pertinenti

In **Romania**, per la preparazione del periodo 2007-2013, l'autorità di gestione del FSE era incaricata di effettuare un'analisi contestuale prima dell'adesione del paese all'UE. Tale analisi ha rappresentato il principale documento di programmazione per il quadro di riferimento strategico nazionale (QRSN) e per i programmi operativi. A fianco della necessità di una collaborazione, in regime di partenariato, con i soggetti politici più importanti per la programmazione a livello nazionale, è emersa chiaramente l'esigenza di meccanismi di partenariato a livello regionale e locale in modo da rafforzare la capacità dei soggetti responsabili dei processi decisionali e di attuazione. Attraverso incontri e discussioni cui hanno partecipato i soggetti interessati a livello regionale e di contea, è stata realizzata un'analisi contestuale sui temi dell'occupazione e dell'inclusione sociale in ciascuna regione. Nella regione nord-orientale, ad esempio, sono stati coinvolti oltre 200 soggetti⁽⁷⁾.

In **Ungheria**, per la preparazione del periodo 2007-2013, la metodologia per la consultazione pubblica sul QRSN è stata definita in base alle raccomandazioni formulate da organizzazioni della società civile. L'invito a esprimersi sul QRSN e sui programmi operativi (PO) è stato rivolto a circa 4000 organizzazioni partner, tra cui sindacati, gruppi di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e organizzazioni non governative (ONG), esponenti del mondo delle imprese, dell'istruzione e delle scienze. Anche i cittadini hanno potuto, attraverso una pagina web, consultare

il QRSN e i PO e formulare osservazioni. Sono stati organizzati seminari per discutere le versioni provvisorie con le parti sociali, le organizzazioni professionali e i rappresentanti ministeriali⁽⁸⁾.

Buone pratiche per il coinvolgimento di varie categorie di partner nell'elaborazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento nonché nelle diverse fasi di attuazione

Nel **Regno Unito**, tra il 2007 e il 2013, i partner sono già stati coinvolti nelle consultazioni in momenti diversi del ciclo di programmazione. Per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 il governo del Regno Unito ha pubblicato orientamenti sulle strategie di investimento dell'Unione europea, intesi a spiegare il ruolo che i partner saranno invitati a svolgere, il sostegno che sarà loro fornito e il calendario di attuazione.

In **Lettonia** i preparativi per il periodo 2014-2020 hanno comportato un vasto e trasparente processo di partecipazione del pubblico in merito al piano di sviluppo nazionale. Si sono tenute riunioni informative sul partenariato nella programmazione. È stato inoltre possibile formulare osservazioni sui negoziati tra i rappresentanti dello Stato membro e la Commissione europea e presso il ministero delle Finanze si è svolta una riunione di follow-up per discutere le osservazioni presentate dalle parti sociali.

⁽⁷⁾ Comunità di pratiche sul partenariato nel FSE, manuale *How ESF managing authorities and intermediate bodies support partnership*, 2011.

⁽⁸⁾ Comunità di pratiche sul partenariato nel FSE, manuale *How ESF managing authorities and intermediate bodies support partnership*, 2011.

Per il periodo di programmazione 2014-2020, in **Francia**, l'Instance nationale de préparation de l'accord de partenariat ha avviato una consultazione pubblica ufficiale in vista della stesura dell'accordo di partenariato francese. Circa 80 organizzazioni che rappresentano lo Stato, gli enti locali, le parti sociali, la società civile e gli operatori economici hanno partecipato a workshop tematici nei mesi di marzo e aprile del 2013 per contribuire all'elaborazione dell'accordo. Un partenariato nazionale, composto da 300 organizzazioni rappresentanti vari soggetti interessati, è stato invitato ad inviare contributi scritti a un documento di consultazione redatto dalla Datar (Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire e à l'attractivité régionale, delegazione interministeriale francese per la gestione del territorio e l'attrattività regionale).

Buone pratiche per le norme che disciplinano la composizione e le procedure interne dei comitati di sorveglianza

Nella **Repubblica ceca**, per il periodo di programmazione 2007-2013 ogni pertinente organizzazione ceca ha potuto designare rappresentanti per i comitati di sorveglianza. Ciascuna nomina, per la quale si richiedevano un CV e una lettera di motivazione, è stata trasmessa all'organismo nazionale di coordinamento per le ONG, il consiglio governativo per le ONG senza scopo di lucro. Il comitato responsabile degli affari europei in seno al Consiglio ha confermato le nomine ai comitati di sorveglianza.

Nel **Mecklenburgo-Pomerania anteriore, Germania**, per il periodo di programmazione 2007-2013 il comitato di sorveglianza è responsabile di tutti i fondi dell'UE. Esso è formato da rappresentanti di alto livello del settore privato (ad esempio sindacati, datori di lavoro, piccole imprese, camere di commercio, industria e artigianato, agricoltori, associazioni di tutela ambientale e di assistenza sociale). Si riunisce con una certa frequenza, da cinque a sei volte all'anno. Il comitato di sorveglianza ha realmente voce in capitolo nelle decisioni sui progetti proposti e i partner pubblici e privati dispongono dello stesso numero di voti. Il sistema partecipativo comprende inoltre gruppi di lavoro e altri organi consultivi.

In **Danimarca** il comitato di sorveglianza del programma di sviluppo rurale per il 2007-2013 prende le proprie decisioni sempre su base consensuale. In pratica non avviene alcuna votazione.

Buone pratiche per il coinvolgimento dei partner nell'elaborazione di inviti a presentare proposte, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, programmi di monitoraggio e valutazione

Durante il periodo di programmazione 2007-2013, in **Grecia** la confederazione nazionale dei disabili (National Confederation of Disabled People, NCDP), in qualità di membro con diritto di voto in seno ai comitati di sorveglianza, ha esaminato la corretta applicazione dei criteri di accessibilità in tutti gli avvisi, i bandi di gara ecc. Tali criteri non erano vincolanti per l'accettazione delle domande relative al sostegno a titolo dei fondi strutturali.

In **Polonia** esiste un gruppo di lavoro per la società civile in seno al comitato di coordinamento del QRSN, che formula pareri e raccomandazioni per l'attuazione di politiche orizzontali, sorveglia l'allineamento dei programmi operativi alla strategia di sviluppo nazionale della Polonia, effettua il monitoraggio dei sistemi di gestione e di controllo per i PO nonché sorveglia l'attuazione dei principi in materia di dimensione di genere e sviluppo sostenibile nei PO.

In **Portogallo** il comitato di sorveglianza istituito per il periodo di programmazione 2007-2013 ha la possibilità di esprimere il proprio parere sulle relazioni di valutazione che sono esaminate nel corso delle sue riunioni. Diversi partner hanno inoltre apportato un contributo significativo al piano d'azione, che ha dovuto essere stilato per dare attuazione alle raccomandazioni riportate nelle relazioni di valutazione.

Buone pratiche per il rafforzamento della capacità istituzionale dei partner

Nell'**Italia meridionale** è stata istituita una struttura di sostegno finanziata con i fondi dell'assistenza tecnica per migliorare il coinvolgimento dei partner economici e sociali nei programmi regionali e settoriali. I partner economici e sociali hanno anche creato e gestito, dal 2000 al 2006, un progetto di assistenza tecnica di grande successo, finanziato dal FESR e finalizzato a migliorare la loro conoscenza dei programmi di sviluppo e a rafforzare la loro capacità di partecipazione.

Nell'ambito del programma operativo 2007-2013 per il **Nord-Ovest dell'Inghilterra** il gruppo tecnico del FESR, con sede a Liverpool, è sostenuto da due agenti locali assunti grazie ai finanziamenti per l'assistenza tecnica e dall'autorità di gestione, che forniscono informazioni sulla gestione dei PO (spese, risultati ecc.). Detto personale partecipa in veste consultiva alle riunioni del gruppo tecnico.

In **Polonia** la rete tematica nazionale sul partenariato è stata istituita nel giugno del 2010 per sostenere i membri dei comitati di sorveglianza, al fine di rendere più efficaci le loro attività e di eliminare i problemi nell'attuazione dei fondi strutturali. La rete gode del sostegno del ministero polacco dello Sviluppo regionale. I costi della rete sono coperti dal programma operativo di assistenza tecnica 2007-2013. La rete, che organizza una conferenza annuale a livello nazionale e riunioni a livello regionale, svolge analisi, condivide competenze specifiche basate su studi tematici, tiene un concorso per il comitato di sorveglianza relativo alle buone pratiche in materia di partenariato, organizza attività didattiche e consente altresì lo scambio orizzontale di informazioni utilizzando una banca dati di conoscenze gestita dal ministero dello Sviluppo regionale.

In **Portogallo** la confederazione dell'industria portoghese ha realizzato un progetto nel quadro del PO «Potenziale umano», finanziato dal FSE per il periodo 2007-2013 e inteso a migliorare le sue capacità di dialogo sociale, a consolidare e ampliare la sua rappresentatività settoriale e regionale nonché a rafforzare le sue attività a livello internazionale. Tale progetto si è principalmente rivolto alla struttura della confederazione e ai suoi associati, comprese le associazioni settoriali, multi-settoriali e regionali nonché le camere di commercio e dell'industria.

Buone pratiche per la valutazione da parte degli Stati membri dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto

Dopo il periodo di programmazione 2007-2013, nel **Regno Unito** il consiglio comunale di Birmingham e il Local Enterprise Partnership (partenariato di imprese locali) di Greater Birmingham e Solihull hanno in programma di presentare al governo del Regno Unito una relazione che comprenderà raccomandazioni sulle modalità relative ad un'attuazione più efficace delle nuove disposizioni in materia di partenariato e governance per i fondi strutturali dell'UE.

Ruolo della Commissione nella divulgazione di buone pratiche

Durante il periodo 2007-2013, la **comunità di pratiche sul partenariato**, finanziata dal FSE, è stata una rete di autorità di gestione e organismi intermedi del FSE di nove Stati membri. Tale rete ha condotto un approfondito scambio di esperienze sulle diverse modalità di attuazione dei partenariati applicando il metodo di esame incentrato sugli amici critici (*critical friends*), con particolare attenzione ai processi di governance e alle azioni. La comunità di pratiche sul partenariato è stata cofinanziata mediante stanziamenti per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. La rete ha prodotto una serie di relazioni sui principali insegnamenti ricavati, ha gestito un portale Internet comprendente una banca dati delle esperienze di partenariato e pubblicato un manuale del partenariato (*partnership learning manual*) all'inizio del 2012.

Commissione europea

Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

2014 — 19 pagg. — 21 × 29.7 cm

ISBN 978-92-79-35239-3 – doi:10.2767/51038 (Print)

ISBN 978-92-79-35216-4 – doi:10.2767/44046 (PDF)

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- una sola copia: tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- più di una copia o poster/carte geografiche:
presso le rappresentanze dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm),
presso le delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm),
contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/eurodirect/index_it.htm),
chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l'UE) (*).

(* Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite
(con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

Abbonamenti:

- tramite i distributori commerciali dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).

CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER IL PARTENARIATO NELL'AMBITO DEI FONDI STRUTTURALI E D'INVESTIMENTO EUROPEI

Il partenariato, uno dei principi chiave della gestione dei fondi dell'Unione europea (UE), implica una stretta cooperazione tra le autorità pubbliche negli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale e con le parti sociali, le organizzazioni non governative (ONG) e altri soggetti interessati. Nonostante sia parte integrante della politica di coesione, la sua attuazione varia molto nell'UE, come indicano i riscontri delle parti interessate. Il codice di condotta europeo sul principio di partenariato stabilisce un insieme comune di norme per assicurare una maggiore consultazione, partecipazione e dialogo con i partner per la programmazione e attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE). Il codice di condotta intende rafforzare i legami tra gli Stati membri e i partner del progetto per agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche nel nuovo periodo di programmazione. La pubblicazione è disponibile in formato elettronico in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Per saperne di più sul Fondo sociale europeo, visitate

<http://ec.europa.eu/esf>

Puoi scaricare le nostre pubblicazioni o abbonarti gratis su

<http://ec.europa.eu/social/publications>

Se desideri essere regolarmente aggiornato sulla direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, iscriviti su <http://ec.europa.eu/social/e-newsletter> per ricevere la newsletter digitale gratuita dell'Europa sociale

<http://ec.europa.eu/social/>



<https://www.facebook.com/socialeurope>



https://twitter.com/EU_Social



Ufficio delle pubblicazioni

Allegato II

REGOLAMENTO FSE



REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 164,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e fissa in particolare gli obiettivi tematici, i principi e le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo. È pertanto necessario precisare la missione e l'ambito di applicazione dell'FSE, nonché le relative priorità d'investimento nel perseguimento degli obiettivi tematici, stabilendo disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dall'FSE.
- (2) L'FSE dovrebbe migliorare le possibilità di occupazione, rafforzare l'inclusione sociale, lottare contro la povertà,

promuovere l'istruzione, le competenze e la formazione permanente ed elaborare politiche di inclusione attiva globali e sostenibili conformemente ai compiti affidati all'FSE dall'articolo 162 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e contribuire in tal modo alla coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 TFUE. Conformemente all'articolo 9 TFUE, l'FSE dovrebbe tener conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

- (3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 ha chiesto che tutte le politiche comuni, compresa la politica di coesione, sostengano la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (la "strategia Europa 2020"). Al fine di allineare totalmente l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, la formazione e la lotta contro l'esclusione sociale, la povertà e la discriminazione, l'FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati di Europa 2020 e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE così come, ove appropriato a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma supportati dalle strategie nazionali per l'occupazione, delle relazioni sociali nazionali, delle strategie nazionali sull'integrazione dei rom e delle strategie nazionali sulla disabilità. L'FSE dovrebbe inoltre contribuire agli aspetti rilevanti dell'attuazione delle iniziative faro, in particolare dell'"Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", di "Youth on the Move" (Gioventù in movimento), e della "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale". Dovrebbe inoltre sostenere le pertinenti attività dell'"Agenda digitale europea" e di "Unione dell'innovazione".
- (4) L'Unione affronta problemi strutturali derivanti dalla globalizzazione dell'economia, dai cambiamenti tecnologici, dal sempre maggiore invecchiamento della manodopera e dalle crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni. Queste difficoltà sono state amplificate dalla recente crisi economica e finanziaria che ha provocato un aumento del tasso di disoccupazione, colpendo in particolare i giovani e altre persone svantaggiate come i migranti e le minoranze.
- (5) L'obiettivo dell'FSE dovrebbe essere di promuovere l'occupazione, migliorare l'accesso al mercato del lavoro, con particolare riferimento a coloro che sono più distanti dal mercato del lavoro, e sostenere la mobilità professionale volontaria. L'FSE dovrebbe altresì sostenere l'invecchiamento attivo e in buona salute, anche attraverso forme innovative di organizzazione del lavoro, promuovendo la

⁽¹⁾ GU C 143 del 22.5.2012, pag. 82, e GU C 271 del 19.9.2013, pag. 101.

⁽²⁾ GU C 225 del 27.7.2012, pag. 127.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

salute e la sicurezza sul lavoro e migliorando l'occupabilità. Promuovendo un miglior funzionamento dei mercati del lavoro grazie al miglioramento della mobilità geografica transnazionale dei lavoratori, l'FSE dovrebbe in particolare sostenere le attività EURES (attività della rete europea di servizi per l'impiego) per quanto riguarda le assunzioni e i servizi di informazione, di consulenza e di orientamento che vi sono associati a livello nazionale e transfrontaliero. Le operazioni finanziate a titolo dell'FSE dovrebbero conformarsi all'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

- (6) L'FSE dovrebbe altresì promuovere l'inclusione sociale e prevenire e combattere la povertà al fine di spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni, il che comporta la mobilitazione di una serie di politiche rivolte alle persone maggiormente svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi bambini, lavoratori poveri e donne anziane. È opportuno prestare attenzione alla partecipazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati. L'FSE può essere utilizzato per rafforzare l'accesso a servizi di interesse generale accessibili, sostenibili e di alta qualità, in particolare nel settore delle cure sanitarie, dei servizi per l'occupazione e la formazione, dei servizi per i senzatetto, dei servizi di custodia al di fuori dell'orario scolastico, delle strutture per l'infanzia e dei servizi di assistenza di lunga durata. I servizi sostenuti possono essere pubblici, privati e/o basati sulla comunità e offerti da diversi tipi di prestatori, vale a dire amministrazioni pubbliche, società private, imprese sociali, organizzazioni non governative.
- (7) L'FSE dovrebbe provvedere a contrastare l'abbandono scolastico precoce, a promuovere l'accesso paritario a un insegnamento di buona qualità, ad investire nell'istruzione e nella formazione professionale, ad aumentare l'attinenza dell'istruzione e dei sistemi di formazione al mercato del lavoro e a rafforzare l'apprendimento permanente, compresi i percorsi formativi formali, non formali e informali.
- (8) Oltre a queste priorità, nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e al fine di migliorare la crescita economica e le possibilità di occupazione è opportuno migliorare l'efficacia dell'amministrazione pubblica a livello nazionale e regionale, nonché la capacità di un'amministrazione pubblica di agire in una logica partecipativa. La capacità istituzionale dei soggetti interessati, incluse le Organizzazioni non governative, che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali, incluso il settore della lotta contro la discriminazione dovrebbe essere rafforzata.
- (9) Il sostegno a titolo della priorità di investimento "sviluppo locale di tipo partecipativo" può contribuire a tutti

gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo supportate dall'FSE dovrebbero essere inclusive nei confronti delle persone svantaggiate presenti sul territorio, sia in termini di governance dei gruppi di azione locale sia in termini di contenuto delle strategie.

- (10) Al contempo, è essenziale sostenere lo sviluppo e la competitività delle micro, piccole e medie imprese dell'Unione e garantire che le persone siano in grado di adattarsi, grazie all'acquisizione di adeguate competenze e alle possibilità di formazione permanente, alle nuove sfide come il passaggio verso un'economia basata sulla conoscenza, la strategia digitale e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più efficace a livello energetico. Perseguendo i suoi principali obiettivi tematici, l'FSE dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide. In questo contesto, l'FSE dovrebbe sostenere la transizione della forza lavoro dall'istruzione all'occupazione verso competenze e attività lavorative più ecologiche e dovrebbe affrontare le carenze in termini di competenze, incluse quelle nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del trasporto sostenibile. L'FSE dovrebbe altresì contribuire alla promozione delle capacità culturali e creative. I settori socioculturale, creativo e culturale sono importanti al fine di conseguire indirettamente gli obiettivi dell'FSE e il loro potenziale dovrebbe quindi essere meglio integrato nei progetti e nella programmazione dell'FSE.
- (11) Alla luce della necessità persistente di affrontare la disoccupazione giovanile nell'Unione nel suo complesso, è opportuno dar vita a un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) nelle regioni più colpite. In tali regioni l'IOG dovrebbe sostenere i giovani disoccupati o inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET), rafforzando e accelerando in tal modo la realizzazione delle attività finanziate dall'FSE. All'IOG dovrebbero essere specificamente attribuiti fondi aggiuntivi e dovrebbero essere combinati con i finanziamenti dell'FSE nelle regioni di cui sopra. Concentrandosi sulle singole persone anziché sulle strutture, l'IOG dovrebbe mirare a integrare le altre operazioni finanziate dall'FSE e le azioni nazionali destinate ai NEET, anche mediante l'attuazione della garanzia per i giovani in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani⁽¹⁾, che prevede che i giovani debbano ricevere un'offerta di buona qualità di posti di lavoro, istruzione continua, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dopo aver perso il lavoro o aver lasciato l'istruzione formale. L'IOG può inoltre sostenere azioni volte a combattere l'abbandono scolastico precoce. L'accesso alle prestazioni sociali per i giovani e le loro famiglie o le persone a loro carico non dovrebbe essere condizionato alla partecipazione dei giovani all'IOG.

⁽¹⁾ GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

- (12) L'IOG dovrebbe essere pienamente integrata nella programmazione dell'FSE, ma, se del caso, sarebbe opportuno prevedere disposizioni specifiche adeguate correlate all'IOG al fine di conseguire i suoi obiettivi. Occorre semplificare e facilitare l'attuazione dell'IOG, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di gestione finanziaria e gli accordi in materia di concentrazione tematica. Onde garantire che i risultati dell'IOG siano chiaramente dimostrati e comunicati, dovrebbero essere previsti un controllo e una valutazione specifici, nonché disposizioni in materia di informazione e pubblicità. Le organizzazioni giovanili dovrebbero essere coinvolte nelle discussioni dei comitati di controllo sulla preparazione e sull'attuazione, inclusa la valutazione, dell'IOG.
- (13) L'FSE dovrebbe contribuire alla strategia Europa 2020, assicurando una maggiore concentrazione del sostegno sulle priorità dell'Unione. Una quota minima di finanziamento a titolo della politica di coesione è stabilita per l'FSE a norma dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [1303/2013]. L'FSE dovrebbe in particolare aumentare il suo sostegno alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà grazie a uno stanziamento minimo separato pari al 20 % delle risorse complessive dell'FSE di ogni Stato membro. La scelta e il numero delle priorità d'investimento individuate per beneficiare del sostegno dell'FSE dovrebbero essere limitati, conformemente al livello di sviluppo delle regioni oggetto di sostegno.
- (14) Al fine di consentire una più stretta sorveglianza e una migliore valutazione dei risultati ottenuti a livello dell'Unione dalle attività sostenute dall'FSE, nel presente regolamento dovrebbe essere definito un insieme comune di indicatori di output e di risultato. Tali indicatori dovrebbero corrispondere alla priorità d'investimento e al tipo di azione oggetto di sostegno conformemente al presente regolamento nonché alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. [1303/2013]. Gli indicatori dovrebbero essere completati, se necessario, da indicatori di risultato e/o indicatori di output specifici per ciascun programma.
- (15) Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire in merito all'effetto degli investimenti dell'FSE sulle pari opportunità, sulla parità di accesso e sull'integrazione dei gruppi emarginati in tutti i programmi operativi.
- (16) Tenendo conto della protezione dei dati relativi alla raccolta e alla conservazione di dati sensibili sui partecipanti, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero valutare regolarmente l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno dell'FSE nel promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, in particolare per quanto riguarda le persone svantaggiate come i rom. Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire in merito alle iniziative finanziate dall'FSE nelle relazioni sociali nazionali allegare ai loro programmi nazionali di riforma, in particolare per quanto riguarda le comunità emarginate, come i rom e i migranti.
- (17) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, tenendo in considerazione quanti operano a livello regionale e locale, in particolare le associazioni che rappresentano le autorità locali e regionali, la società civile organizzata, gli operatori economici e, in particolare, le parti sociali e le organizzazioni non governative. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza incoraggiare la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative alla governance strategica dell'FSE, dalla definizione delle priorità per i programmi operativi all'attuazione e alla valutazione dei risultati dell'FSE.
- (18) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE contribuisca alla promozione della parità tra donne e uomini, conformemente all'articolo 8 TFUE. Le valutazioni hanno mostrato che è importante prendere in considerazione la dimensione degli obiettivi di parità di genere in tutti gli aspetti e in tutte le fasi della preparazione, della sorveglianza, dell'attuazione e della valutazione dei programmi operativi in modo tempestivo e coerente, garantendo al tempo stesso che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere l'uguaglianza tra i sessi, l'indipendenza economica delle donne, l'istruzione e l'aggiornamento delle competenze e il reinserimento delle donne vittime di violenza nel mercato del lavoro e nella società.
- (19) Conformemente all'articolo 10 TFUE, l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, prestando particolare attenzione alle vittime di forme multiple di discriminazione. La discriminazione fondata sul sesso dovrebbe essere interpretata in senso ampio al fine di coprire altri aspetti relativi al genere in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe anche contribuire alla promozione delle pari opportunità. L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto dell'obbligo dell'Unione nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili per quanto riguarda, tra l'altro, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a una di ambito locale. L'FSE non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscano alla segregazione o all'esclusione sociale.
- (20) Il sostegno all'innovazione sociale contribuisce ad adeguare maggiormente le politiche ai cambiamenti sociali. L'FSE dovrebbe incoraggiare e sostenere le imprese sociali e gli imprenditori innovativi nonché i progetti innovativi affidati alle organizzazioni non governative e ad altri attori dell'economia sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a

- migliorare l'efficienza delle politiche e giustificano quindi il sostegno specifico da parte dell'FSE. Le soluzioni innovative potrebbero comprendere, sempre che si dimostrino efficaci, lo sviluppo di metriche sociali, quali, a esempio, l'etichettatura sociale.
- (21) La cooperazione transnazionale apporta un notevole valore aggiunto e dovrebbe pertanto essere sostenuta da tutti gli Stati membri salvo in casi debitamente giustificati tenendo conto del principio di proporzionalità. È inoltre necessario rafforzare il ruolo della Commissione nel facilitare gli scambi di esperienze e coordinare l'attuazione delle relative iniziative.
- (22) Al fine di promuovere un approccio integrato e olistico in termini di occupazione e inclusione sociale, l'FSE dovrebbe sostenere i partenariati trasversali e territoriali.
- (23) La mobilitazione dei soggetti regionali e locali dovrebbe contribuire ad attuare la strategia Europa 2020 e a perseguire i suoi principali obiettivi. I patti territoriali, le iniziative locali per l'occupazione e l'inclusione sociale, le strategie di sviluppo locale sostenibili e inclusive realizzate dagli attori locali nelle aree urbane e rurali e le strategie di sviluppo urbano sostenibile possono essere utilizzati e sostenuti al fine di far partecipare più attivamente le autorità regionali e locali, le città, le parti sociali e le organizzazioni non governative attraverso la preparazione e l'attuazione dei programmi operativi.
- (24) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative all'FSE.
- (25) Al fine di semplificare il ricorso all'FSE e ridurre il rischio di errori e in considerazione delle specificità delle operazioni sostenute dall'FSE, è opportuno prevedere disposizioni che integrino il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese.
- (26) L'utilizzo di tabelle standard di costi unitari, di importi forfettari e di finanziamenti a tasso forfettario dovrebbe portare a una semplificazione per il beneficiario e a una riduzione degli oneri amministrativi a carico di tutti i partner di progetti dell'FSE.
- (27) È importante garantire la sana gestione finanziaria di ogni programma operativo e un'attuazione dello stesso quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'introdurre norme che complicano l'utilizzo dei fondi da parte dei beneficiari.
- (28) Gli Stati membri e le regioni dovrebbero essere incoraggiati a far leva finanziaria con l'FSE attraverso strumenti finanziari al fine di sostenere, a esempio, gli studenti, la creazione di posti di lavoro, la mobilità dei lavoratori, l'inclusione sociale e l'imprenditorialità sociale.
- (29) L'FSE dovrebbe integrare altri programmi dell'Unione e dovrebbero essere sviluppate strette sinergie tra l'FSE e altri strumenti finanziari dell'Unione.
- (30) Gli investimenti nel capitale umano sono la principale leva su cui l'Unione può contare per assicurare la propria competitività a livello internazionale e il rilancio sostenibile della propria economia. Nessun tipo di investimento è in grado di produrre riforme strutturali a meno che non sia integrato da una strategia coerente di sviluppo del capitale umano volta alla crescita. Occorre pertanto assicurare che nel periodo di programmazione 2014-2020 le risorse destinate a migliorare le competenze e a innalzare i livelli occupazionali consentano azioni di portata adeguata.
- (31) Al fine di stabilire la definizione delle tabelle standard dei costi unitari e degli importi forfettari, nonché i loro importi massimi in relazione ai vari tipi di operazioni dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (32) La Commissione dovrebbe essere assistita nell'amministrazione del FSE dal comitato di cui all'articolo 163 TFUE.
- (33) Dato che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, è opportuno abrogare tale regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1081/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Detto regolamento o tali altri atti normativi applicabili dovrebbero quindi continuare ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 dovrebbero pertanto rimanere valide,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 3

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE), compresa l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), l'ambito d'applicazione del suo sostegno nonché le disposizioni specifiche e i tipi di spese sovvenzionabili.

Articolo 2

Compiti

1. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, migliora l'accesso al mercato del lavoro, sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriali e ai cambiamenti del sistema produttivo necessari per gli sviluppi sostenibili, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione per tutti e sostiene il passaggio dall'istruzione all'occupazione per i giovani, combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale, e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

2. L'FSE svolge i compiti di cui al paragrafo 1 sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (la "strategia Europa 2020") e consentendo agli Stati membri di affrontare le loro sfide specifiche per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni correlate ai propri compiti, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato, a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma nonché di altre strategie e relazioni nazionali pertinenti.

3. L'FSE favorisce le persone, comprese le persone svantaggiate quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone di qualsiasi età che devono affrontare la povertà e l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno ai lavoratori, alle imprese, inclusi gli attori dell'economia sociale e gli imprenditori, nonché ai sistemi e alle strutture, al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide, riducendo altresì gli squilibri tra la domanda e l'offerta di competenze, e promuovere la buona governance, il progresso sociale e l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali.

Ambito d'applicazione del sostegno

1. Conformemente agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che corrispondono alle lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo e in linea con i suoi compiti, l'FSE sostiene le seguenti priorità d'investimento:

- a) per l'obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori":
 - i) l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale;
 - ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani;
 - iii) l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative;
 - iv) l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore;
 - v) l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti;
 - vi) l'invecchiamento attivo e in buona salute;
 - vii) la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati;
- b) per l'obiettivo tematico "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione":
 - i) l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità;

- ii) l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i rom;
 - iii) la lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione delle pari opportunità;
 - iv) miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;
 - v) la promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale, al fine di facilitare l'accesso all'occupazione;
 - vi) strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- c) per l'obiettivo tematico "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente":
- i) riducendo e prevenendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione;
 - ii) migliorando la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati;
 - iii) rafforzando la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite;
 - iv) migliorando l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato;
- d) per l'obiettivo tematico "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente":
- i) investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance.
- Questa priorità d'investimento si applica solo negli Stati membri che possono beneficiare del sostegno del Fondo di coesione o negli Stati membri con una o più regioni NUTS di livello 2 di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- ii) rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.
2. Attraverso le priorità d'investimento elencate nel paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi tematici che figurano nell'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in primo luogo:
- a) sostenendo il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante un miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione mirato all'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia;
 - b) migliorando l'accesso, l'utilizzo e la qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione grazie allo sviluppo della cultura digitale e dell'e-learning e all'investimento nell'inclusione digitale, nelle competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali;
 - c) rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione attraverso lo sviluppo degli studi post-universitari e delle competenze imprenditoriali, la formazione dei ricercatori, la condivisione in rete delle attività e i partenariati tra gli istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le imprese;
 - d) migliorando la competitività e la sostenibilità a lungo termine delle piccole e medie imprese attraverso la promozione della capacità di adattamento delle imprese, dei dirigenti e dei lavoratori e un maggiore investimento nel capitale umano e il sostegno a istituti di istruzione o formazione professionale orientati alla pratica.

Articolo 4

Coerenza e concentrazione tematica

1. Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e conformi alla risoluzione dei problemi individuati nei programmi nazionali di riforma, nonché, se del caso, nelle altre strategie nazionali intese a contrastare la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale e altresì nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.

2. In ciascuno Stato membro almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione definito all'articolo 9, primo comma, punto 9), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Gli Stati membri perseguono la concentrazione tematica secondo le seguenti modalità:

a) per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno l'80 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1;

b) per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano almeno il 70 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1;

c) per quanto riguarda le regioni meno sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno il 60 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

4. Gli assi prioritari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono esclusi dal calcolo delle percentuali indicate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 5

Indicatori

1. Gli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del presente regolamento e, se del caso, gli indicatori specifici di ciascun programma sono utilizzati conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tutti gli indicatori comuni di output e di risultato sono comunicati per tutte le priorità di investimento. Gli indicatori di risultato di cui all'allegato II del presente regolamento sono comunicati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Se del caso, i dati sono disaggregati per genere.

Per quanto concerne gli indicatori di output comuni e specifici del programma, si considera un valore di partenza pari a zero. Se la natura delle operazioni sostenute lo richiede, sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori per il 2023. Gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.

Per detti indicatori di risultato comuni e specifici per ciascun programma per i quali è stato fissato un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023, i valori di base sono fissati utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. Gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

2. In aggiunta al paragrafo 1, gli indicatori di risultato definiti nell'allegato II del presente regolamento sono utilizzati per tutte le operazioni sostenute nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per l'attuazione dell'IOG. Tutti gli indicatori di cui all'allegato II del presente regolamento sono collegati a un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023 e a un valore di base.

3. Unitamente alle relazioni annuali di attuazione, ogni autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per ciascun asse prioritario suddivisi per priorità d'investimento. I dati sono presentati per categorie d'intervento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per indicatori di output e di risultato. In deroga all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i dati trasmessi per gli indicatori di output e di risultato si riferiscono ai valori per operazioni attuate parzialmente o integralmente.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE

Articolo 6

Coinvolgimento dei partner

1. La partecipazione dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 all'attuazione dei programmi operativi può assumere la forma di sovvenzioni globali quali definite all'articolo 123, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. In questi casi, il programma operativo individua la parte del programma operativo interessata dalla sovvenzione globale, compresa una dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività sostenute dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che, in base alle esigenze, un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di condivisione in rete, e al rafforzamento del dialogo sociale e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

3. Al fine di incoraggiare l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato ad attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.

Articolo 7

Promozione della parità tra uomini e donne

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne mediante l'integrazione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 mediante la preparazione, l'esecuzione, la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione dei programmi operativi. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche nell'ambito di tutte le priorità di investimento indicate all'articolo 3 e, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del presente regolamento, al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di lottare contro la femminilizzazione della povertà, di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro e di lottare contro gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione e nella formazione, e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per tutti nonché di implementare una uguale suddivisione delle responsabilità di cura tra donne e uomini.

Articolo 8

Promozione delle pari opportunità e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione promuovono pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, mediante l'integrazione del principio di non discriminazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni specifiche nell'ambito delle priorità di investimento definite all'articolo 3 e, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del presente regolamento. Tali azioni sono volte a lottare contro tutte le forme di discriminazione nonché a migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di accrescere l'integrazione nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione, migliorando in tal modo l'inclusione sociale, riducendo le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione e di stato di salute e facilitando il passaggio da un'assistenza istituzionale a un'assistenza di tipo partecipativo, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple.

Articolo 9

Innovazione sociale

1. L'FSE promuove l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come definito nell'articolo 3 del presente regolamento, in particolare al fine di sperimentare, valutare e sviluppare soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di affrontare i bisogni di carattere sociale, con la partecipazione di tutti gli attori interessati e, in particolare, delle parti sociali.

2. Gli Stati membri identificano nei loro programmi operativi, o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri.

3. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione e la promozione di buone prassi e metodologie.

Articolo 10

Cooperazione transnazionale

1. Gli Stati membri sostengono la cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando il tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La cooperazione transnazionale coinvolge i partner di almeno due Stati membri.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri con un unico programma operativo sostenuto dall'FSE o un unico programma operativo multifondo, in casi debitamente giustificati e tenendo conto del principio di proporzionalità, possono scegliere in via eccezionale di non sostenere azioni di cooperazione transnazionale.

3. Gli Stati membri, in cooperazione con i relativi partner, possono selezionare i temi per la cooperazione transnazionale tra quelli compresi in un elenco di temi comuni proposto dalla Commissione e approvato dal comitato di cui all'articolo 25 o selezionare altri temi corrispondenti alle loro esigenze specifiche.

4. La Commissione agevola la cooperazione transnazionale per quanto riguarda i temi comuni dell'elenco di cui al paragrafo 3 e, se del caso, altri temi selezionati dagli Stati membri, attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestisce in particolare una piattaforma a livello dell'Unione al fine di facilitare l'istituzione di partenariati transnazionali, gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la condivisione in rete, nonché la capitalizzazione e la diffusione dei risultati di maggior rilievo. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché approcci metodologici comuni per la sorveglianza e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.

Articolo 11

Disposizioni specifiche al Fondo per i programmi operativi

1. In deroga all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i programmi operativi possono definire assi prioritari per l'attuazione dell'innovazione sociale e della cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il tasso massimo di cofinanziamento per un asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali, senza tuttavia superare il 100 %, nei casi in cui un asse prioritario è interamente dedicato all'innovazione sociale, alla cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe.

3. Oltre alla disposizione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i programmi operativi comprendono anche la dotazione delle azioni pianificate sostenute dall'FSE per:

- a) gli obiettivi tematici elencati nell'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013 per asse prioritario, a seconda dei casi;
- b) l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento, nei casi in cui tali settori non siano coperti da un asse prioritario specifico.

Articolo 12

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

1. L'FSE può sostenere strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in aree urbane e rurali, come prevedono gli articoli 32, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, inclusa l'occupazione giovanile, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Come integrazione agli interventi del FESR di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, l'FSE può contribuire allo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate finalizzate ad affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le aree urbane individuate dagli Stati membri in base ai principi di cui ai rispettivi accordi di partenariato.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 13

Ammissibilità delle spese

1. L'FSE garantisce un sostegno alle spese ammissibili che, come disposto all'articolo 120, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, possono comprendere le risorse finanziarie costituite collettivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).

2. L'FSE può garantire un sostegno alle spese sostenute per operazioni realizzate al di fuori dell'ambito di applicazione del programma, ma all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte le due seguenti condizioni:

- a) l'operazione va a beneficio della zona di programma;
- b) gli obblighi delle autorità nell'ambito del programma operativo in rapporto alla gestione, al controllo e all'audit concernenti l'operazione sono rispettati dalle autorità responsabili per l'attuazione del programma operativo nell'ambito del quale tale operazione è finanziata o sono coperti da accordi con le autorità dello Stato membro nel quale l'operazione è attuata, purché in detto Stato membro siano rispettati gli obblighi relativi alla gestione, al controllo e all'audit relativi all'operazione stessa.

3. Fino a un limite del 3 % della dotazione di un programma operativo dell'FSE o della parte dell'FSE di un programma operativo multifondo, le spese sostenute al di fuori dell'Unione, sono ammissibili al finanziamento dell'FSE a condizione che riguardino gli obiettivi tematici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e purché il pertinente comitato di sorveglianza abbia dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate.

4. Oltre alla spesa di cui all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili non è altresì ammissibile al finanziamento dell'FSE.

5. I contributi in natura sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi al contributo dell'FSE purché i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

Articolo 14

Opzioni semplificate in materia di costi

1. Oltre alle opzioni di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Ai fini di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 riguardo al tipo di operazioni interessate, alle definizioni delle tabelle standard di costi unitari, agli importi forfettari e ai loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati, tenendo in debito conto le esperienze già maturate nel corso del precedente periodo di programmazione.

Gli audit finanziari sono volti esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari siano rispettate.

Nei casi in cui siano utilizzati finanziamenti sulla base delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari conformemente al primo comma, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.

2. Conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso forfettario sino al 40 % delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione senza l'obbligo per lo Stato membro di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile.

3. Oltre ai metodi stabiliti all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nei casi in cui il sostegno pubblico per le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile non superi i 100 000 EUR, gli importi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 possono essere stabiliti caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione.

4. Fatto salvo l'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera i 50 000 EUR prendono la forma di tabelle standard di costi unitari o di importi forfettari, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di tassi forfettari conformemente all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nell'ambito di un sistema di aiuti di stato. In caso di finanziamento a tasso forfettario, le categorie di costi utilizzate per calcolare il tasso possono essere rimborsate conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 15

Strumenti finanziari

Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'FSE può sostenere azioni e politiche che rientrano nel suo ambito di applicazione utilizzando strumenti finanziari, inclusi microcrediti e fondi di garanzia.

CAPO IV

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Articolo 16

Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

L'IOG sostiene la lotta alla disoccupazione giovanile nelle regioni ammissibili dell'Unione fornendo supporto alle azioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento. L'iniziativa è rivolta ai giovani con meno di

25 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, residenti in regioni ammissibili, inattivi o disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, registrati o meno nelle liste dei disoccupati alla ricerca di un'occupazione. Su base volontaria gli Stati membri possono decidere di ampliare il gruppo obiettivo al fine di includere i giovani con meno di 30 anni.

Ai fini dell'IOG per il 2014-2015, per "regioni ammissibili" si intendono le regioni di livello NUTS 2 con tassi di disoccupazione giovanile, per i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, superiori al 25 % nel 2012 e, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile era cresciuto in misura superiore al 30 % nel 2012, le regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 20 % nel 2012.

Le risorse dell'IOG possono essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nell'ambito della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1311/2013. Onde individuare le regioni ammissibili all'IOG per il periodo 2016-2020, il riferimento ai dati del 2012 di cui al secondo comma è inteso come riferimento agli ultimi dati annuali disponibili. La ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive segue le stesse fasi dell'assegnazione iniziale a norma dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1303/2013.

D'intesa con la Commissione, gli Stati membri possono decidere di destinare un importo limitato, non superiore al 10 % dei fondi dell'IOG, ai giovani residenti in sottoregioni con alti livelli di disoccupazione giovanile che si trovano al di fuori delle regioni ammissibili di livello NUTS 2.

Articolo 17

Concentrazione tematica

La dotazione specifica dell'IOG non è considerata ai fini del calcolo della concentrazione tematica di cui all'articolo 4.

Articolo 18

Programmazione

L'IOG è integrata nella programmazione dell'FSE a norma dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Se del caso, gli Stati membri stabiliscono le modalità per la programmazione dell'IOG nel rispettivo accordo di partenariato e nei loro programmi operativi.

Le modalità per la programmazione possono assumere una o più delle seguenti forme:

- a) un apposito programma operativo;
- b) un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo;
- c) una parte di uno o più assi prioritari.

Gli articoli 9 e 10 del presente regolamento si applicano anche all'IOG.

Articolo 19**Monitoraggio e valutazione**

1. In aggiunta alle funzioni del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio esamina almeno una volta all'anno l'attuazione dell'I OG nel contesto del programma operativo e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

2. Le relazioni di attuazione annuali e la relazione finale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, contengono ulteriori informazioni sull'attuazione dell'I OG. La Commissione trasmette al Parlamento europeo una sintesi di tali relazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La Commissione partecipa alla discussione annuale del Parlamento europeo su tali relazioni.

3. Da aprile 2015 e negli anni successivi, e contemporaneamente alla relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica alla Commissione i dati strutturati per ciascun asse prioritario o sua parte che sostenga l'I OG. I dati degli indicatori trasmessi si riferiscono ai valori degli indicatori di cui agli allegati I e II del presente regolamento e, se del caso, degli indicatori specifici del programma. Essi riguardano operazioni attuate parzialmente o integralmente.

4. La relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, se del caso, la relazione sullo stato dei lavori di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la relazione di attuazione annuale presentata entro il 31 maggio 2016, presentano le risultanze principali delle valutazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Le relazioni contengono inoltre informazioni e valutazioni in merito alla qualità delle offerte di lavoro ricevute dai partecipanti all'I OG, incluse le persone svantaggiate, i giovani che provengono da comunità emarginate e che hanno lasciato il sistema scolastico senza una qualifica. Le relazioni contengono inoltre informazioni e valutazioni in merito ai loro progressi nel percorso di istruzione, nel trovare lavori sostenibili e decorosi e nel percorso di apprendistato o in tirocini di qualità.

5. Nelle relazioni sullo stato di avanzamento di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1303/2013 figurano informazioni addizionali sull'I OG e si valuta la sua attuazione. La Commissione trasmette al Parlamento europeo una sintesi di tali relazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del suddetto regolamento e partecipa alla discussione del Parlamento europeo su tali relazioni.

6. L'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno congiunto del FSE e della dotazione specifica dell'I OG e dell'attuazione della garanzia per i giovani sono valutate almeno due volte nel corso del periodo di programmazione.

La prima valutazione è completata entro il 31 dicembre 2015 e la seconda valutazione entro il 31 dicembre 2018.

Articolo 20**Misure di informazione e comunicazione**

1. I beneficiari garantiscono che i partecipanti alle operazioni siano espressamente informati del sostegno dell'I OG fornito attraverso il finanziamento dell'FSE e la dotazione specifica dell'I OG.

2. Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione disposto per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altri certificati, contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata sostenuta dall'I OG.

Articolo 21**Assistenza tecnica**

La dotazione specifica dell'I OG può essere considerata dagli Stati membri per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.

Articolo 22**Sostegno finanziario**

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa l'importo massimo del sostegno della dotazione specifica dell'I OG e del corrispondente sostegno dell'FSE in un importo totale e anche per categoria di regioni per ciascun asse prioritario. Per ciascun asse prioritario il sostegno dell'FSE corrispondente è almeno pari al sostegno della dotazione specifica dell'I OG.

2. Sulla base degli importi di cui al paragrafo 1, la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 fissa anche il rapporto tra le categorie di regioni per il sostegno dell'FSE per ogni asse prioritario.

3. Quando l'I OG è attuata attraverso un asse prioritario specifico riguardante le regioni ammissibili da più categorie, alla dotazione dell'FSE si applica il tasso di cofinanziamento più elevato.

La dotazione specifica dell'I OG non è soggetta all'obbligo di cofinanziamento nazionale.

Il tasso di cofinanziamento complessivo dell'asse prioritario stabilito con la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è calcolato tenendo conto del tasso di cofinanziamento della dotazione dell'FSE e della dotazione speciale dell'I OG.

Articolo 23**Gestione finanziaria**

In aggiunta all'articolo 130 del regolamento (UE) n. 1303/2013, quando la Commissione rimborsa i pagamenti intermedi e paga il saldo finale dell'I OG per asse prioritario, essa assegna il rimborso a carico del bilancio dell'Unione in parti uguali tra l'FSE e la dotazione specifica dell'I OG. Una volta che tutte le risorse di una dotazione specifica per l'I OG sono state rimborsate, la Commissione assegna i rimborsi restanti del bilancio dell'Unione all'FSE.

La Commissione assegna il rimborso a carico dell'FSE tra le categorie di regioni secondo il rapporto di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

CAPO V

DELEGHE DI POTERE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

3. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono formulare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25

Comitato di cui all'articolo 163 TFUE

1. La Commissione è assistita da un comitato (il "comitato FSE") istituito ai sensi dell'articolo 163 TFUE.

2. Il membro della Commissione incaricato della presidenza del comitato FSE può delegare tale funzione a un alto funzionario della Commissione. Le funzioni di segreteria del comitato FSE sono espletate dalla Commissione.

3. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.

4. Il comitato FSE comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello dell'Unione.

5. Il comitato FSE può invitare alle proprie riunioni rappresentanti senza diritto di voto della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti nonché rappresentanti senza diritto di voto delle pertinenti organizzazioni della società civile, se l'ordine del giorno della riunione richiede la loro partecipazione.

6. Il comitato FSE:

a) è consultato sui progetti di decisioni della Commissione relativi ai programmi operativi e alla programmazione in caso di contributo dell'FSE;

b) è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo dell'FSE, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano l'FSE;

c) approva l'elenco dei temi comuni per la cooperazione transnazionale di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

7. Il comitato FSE può fornire pareri su:

a) questioni connesse al contributo dell'FSE all'attuazione della strategia Europa 2020;

b) questioni concernenti il regolamento (UE) n. 1303/2013 pertinenti per l'FSE;

c) questioni connesse all'FSE a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 6.

8. I pareri del comitato FSE sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo per informazione. La Commissione informa il comitato FSE del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

Articolo 26

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1081/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Detto regolamento o tali altri atti normativi applicabili continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a detti interventi o alle operazioni interessate fino alla loro chiusura.

2. Le richieste di contributo presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 anteriormente al 1° gennaio 2014 restano valide.

Articolo 27

Abrogazione

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1081/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Articolo 28

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'articolo 164 TFUE.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS

ALLEGATO I

Indicatori comuni di output e di risultato per quanto riguarda gli investimenti dell'FSE

1) Indicatori comuni di output per i partecipanti

Per "partecipanti" ⁽¹⁾ si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell'FSE, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Le altre persone non sono considerate come partecipanti. Tutti i dati sono suddivisi per genere.

Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

- i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata*;
- i disoccupati di lungo periodo*;
- le persone inattive*;
- le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione*;
- i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*;
- le persone di età inferiore a 25 anni*;
- le persone di età superiore a 54 anni*;
- di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione*;
- i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)*;
- i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)*;
- i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*;
- i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro*;
- i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico*;
- i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico*;
- i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)**;
- i partecipanti con disabilità**;
- le altre persone svantaggiate**.

Il numero totale dei partecipanti sarà calcolato automaticamente sulla base degli indicatori di output.

Tali dati sui partecipanti a un'operazione sostenuta dall'FSE sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

- i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa*;
- le persone provenienti da zone rurali* ⁽²⁾;

⁽¹⁾ Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati dei partecipanti individuali in formato elettronico di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le disposizioni concernenti il trattamento dei dati adottate dagli Stati membri devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31), in particolare gli articoli 7 e 8.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo * sono di carattere personale conformemente all'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto (articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo ** riguardano una categoria particolare di dati conformemente all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Con riserva di adeguate garanzie, gli Stati membri possono prevedere, in ragione di un interesse pubblico rilevante, deroghe aggiuntive rispetto a quelle previste all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE sia attraverso il diritto nazionale sia mediante decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE).

⁽²⁾ I dati sono raccolti al livello delle unità amministrative più piccole (unità amministrative territoriali 2), a norma del regolamento (CE) No 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

I dati sui partecipanti a norma dei due indicatori di cui sopra saranno forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I dati sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ogni priorità d'investimento. La validità interna del campione è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.

2) Indicatori comuni output per gli enti sono:

- numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative;
- numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro;
- numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale;
- numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale).

Questi dati sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3) Indicatori comuni di risultato a breve termine per i partecipanti sono:

- partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento**.

Questi dati sono comunicati nella relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tutti i dati saranno suddivisi per genere.

4) Indicatori comuni di risultato a più lungo termine concernenti i partecipanti sono:

- partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento**.

Questi dati sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Essi sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione sarà garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento. Tutti i dati sono suddivisi per genere.

ALLEGATO II

Indicatori di risultato dell'IOG

Questi dati sono forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nella relazione che sarà presentata nell'aprile 2015 come previsto dall'articolo 19, paragrafo 3, del presente regolamento. Tutti i dati sono suddivisi per genere.

1) Indicatori comuni di risultato immediati concernenti i partecipanti

Per "partecipanti" ⁽¹⁾ si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell'IOG, che possono essere identificate, alle quali è possibile chiedere le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche.

Gli indicatori di risultato immediato sono:

- partecipanti disoccupati che completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG*;
- partecipanti disoccupati che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti disoccupati impegnati in un percorso di istruzione/formazione, che acquisiscano una qualifica o un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti disoccupati di lunga durata che completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG*;
- partecipanti disoccupati di lunga durata che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti disoccupati di lunga durata impegnati in un percorso di istruzione/formazione, che ottengano una qualifica o un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG*;
- partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che sono impegnati in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica o in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*.

2) Indicatori comuni di risultato a più lungo termine per i partecipanti

Gli indicatori di risultato a più lungo termine sono:

- partecipanti che, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento, prendono parte a programmi di istruzione e formazione continua, programmi di formazione per l'ottenimento di una qualifica, apprendistati o tirocini*;
- partecipanti che hanno un lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti che esercitano un'attività autonoma entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*.

I dati per indicatori di risultato a più lungo termine sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.

⁽¹⁾ Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati dei partecipanti individuali in formato elettronico di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le disposizioni concernenti il trattamento dei dati adottate dagli Stati membri sono conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE, in particolare gli articoli 7 e 8. I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo * sono di carattere personale conformemente all'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto (articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo ** riguardano una categoria particolare di dati conformemente all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Con riserva di adeguate garanzie, gli Stati membri possono prevedere, in ragione di un interesse pubblico rilevante, deroghe aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE sia attraverso la legislazione nazionale sia mediante decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE).

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
	Articolo 8
Articolo 7	Articolo 9
Articolo 8	Articolo 10
Articolo 9	—
Articolo 10	—
	Articolo 11
	Articolo 12
Articolo 11	Articolo 13
	Articolo 14
	Articolo 15
	Articoli da 16 a 23
	Articolo 24
	Articolo 25
Articolo 12	Articolo 26
Articolo 13	Articolo 27
Articolo 14	Articolo 28
Articolo 15	Articolo 29



CONFEDERATION
**SYNDICAT
EUROPEAEN
TRADE UNION**



Boulevard du Roi Albert II, 5
1210 Brussels
Tel + 32 2 224 04 11
E-mail : etuc@etuc.org

www.etuc.org